

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI

(n. 12)

## SEDUTA DI MARTEDÌ 30 GENNAIO 1996

*(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)*AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO, DOTTOR RINALDO CORONAS,  
SUI PROBLEMI DELL'IMMIGRAZIONE ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ESE-  
CUZIONE DATA AL DECRETO-LEGGE N. 489 DEL 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUSTAVO SELVA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Audizione del ministro dell'interno, dottor Rinaldo Coronas, sui problemi dell'immigrazione anche con riferimento all'esecuzione data al decreto-legge n. 489 del 1995:</b>		Nespoli Vincenzo (gruppo alleanza nazionale) .....	272, 273, 278
Selva Gustavo, <i>Presidente</i> .....	265, 271, 272 274, 275, 278, 280, 281	Rossi Luigi, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> .....	266, 281
Bielli Valter (gruppo misto) .....	278	Siniscalchi Vincenzo (gruppo misto) .....	279
Jervolino Russo Rosa (gruppo PPI) .....	271 272, 273, 274	Vigneri Adriana (gruppo progressisti-federativo) .....	274, 275
Maselli Domenico (gruppo progressisti-federativo) .....	275, 278	<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>	
Moroni Rosanna (gruppo rifondazione comunista-progressisti) .....	278, 280	Selva Gustavo, <i>Presidente</i> .....	265
		<b>ALLEGATI</b> .....	283

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 18.50.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

**PRESIDENTE.** Avverto che da parte del deputato Vito è stato chiesto che la pubblicità della seduta sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del ministro dell'interno, dottor Rinaldo Coronas, sui problemi dell'immigrazione anche con riferimento all'esecuzione data al decreto-legge n. 489 del 1995.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro dell'interno, dottor Rinaldo Coronas, sui problemi dell'immigrazione anche con riferimento all'esecuzione data al decreto-legge n. 489 del 1995.

Come i colleghi sanno, la Commissione procederà ad una serie di audizioni, tenendo conto di alcuni limiti che il Presidente della Camera ha indicato nella lettera inviata in risposta alla mia richiesta di autorizzazione a questa serie di incontri. La lettera del Presidente della Camera è del seguente tenore: « Gentile Presidente, ho ricevuto la Sua lettera del 17 gennaio scorso con la quale mi rende noto che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della I Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni ha deliberato di procedere alle audizioni, ai sensi dell'articolo

143, comma 2, del regolamento, dei ministri dell'interno, della grazia e giustizia nonché per la famiglia e la solidarietà sociale sui problemi dell'immigrazione, anche con riferimento all'esecuzione data al decreto-legge n. 489 del 1995.

Al riguardo Le faccio presente che, stante l'assenso di tutti i gruppi presenti in Commissione, ritengo di poter autorizzare lo svolgimento di tali audizioni, fermo restando che, come Ella stessa chiarisce nell'indicata lettera, dato che le audizioni avranno luogo durante il periodo di crisi di governo, esse dovranno avere esclusivamente carattere conoscitivo e, pertanto, non potrà procedersi nel corso delle medesime all'imputazione di responsabilità politiche né tanto meno ad un dibattito in materia sull'indirizzo politico-amministrativo del Governo.

La invito pertanto a garantire il rigoroso rispetto di questi limiti nello svolgimento delle audizioni ».

È inutile che sottolinei che il contenuto della lettera del Presidente della Camera è dovuto al fatto che ci troviamo in un periodo di crisi di governo e che aggiunga che dovremo tenere le nostre audizioni entro i limiti di un'attività eminentemente conoscitiva. Pertanto, sia le domande sia le risposte del Governo dovranno mantenersi in questo ambito. È questo, del resto, il mandato che la Commissione mi ha affidato in sede di ufficio di presidenza e siamo tutti legati all'impegno che ho assunto scrivendo al Presidente della Camera, impegno che quest'ultima ha precisato nei termini che vi ho riportato.

Do pertanto inizio alla nostra audizione ringraziando il sottosegretario Rossi (che rappresenta diligentemente, come

sempre, nella nostra Commissione il ministro Coronas, impossibilitato ad essere presente) per avere accolto l'invito della Commissione.

LUIGI ROSSI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero innanzitutto porgere all'intero consesso il più cordiale saluto del ministro dell'interno il quale, a causa di concomitanti ed improrogabili impegni, non è potuto intervenire personalmente, incaricandomi pertanto di rappresentarlo nell'odierna seduta dedicata all'esame dei problemi relativi al fenomeno dell'immigrazione, con particolare riferimento all'attuazione dei provvedimenti d'urgenza recentemente adottati dal Governo.

In via preliminare occorre ricordare che la medesima Commissione ha da tempo avviato l'esame di una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate in materia, conferendo mandato al relatore, onorevole Nespoli, di predisporre un testo unificato assunto come testo base posto all'esame della Commissione.

Successivamente il Governo, aderendo ad un'esigenza da più parti avvertita, è intervenuto con il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, che come è noto è stato inviato al Senato per la conversione in legge. Nell'intervento svolto nella seduta della I Commissione dello scorso 22 novembre il relatore, senatore Guerzoni, illustrando i motivi che hanno indotto l'esecutivo ad esercitare tale opzione legislativa, ha fatto riferimento alla situazione di crescente allarme sociale che in alcune città si era manifestato con connotati drammatici sia sotto il profilo della sicurezza dei cittadini, sia per gli aspetti distorsivi sul mercato del lavoro e sul complessivo assetto dell'economia prodotti da un sempre più spiccato interesse della criminalità organizzata verso il traffico clandestino della manodopera straniera. Siffatte argomentazioni sono state condivise dall'Assemblea che, a maggioranza, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza. Il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza in sif-

fatto campo trova, del resto, un autorevole precedente nella cosiddetta legge Martelli, anch'essa varata con un decreto-legge del 30 dicembre 1989, convertito in legge, con significative modificazioni, a seguito di un ampio e serrato dibattito parlamentare.

La disciplina dettata dal Governo trae spunto da alcune precise indicazioni emerse nel corso dei richiamati lavori della Camera dei deputati, quali l'esigenza di regolamentare specificamente i flussi di ingresso ed il lavoro stagionale e quella di potenziare i sistemi di controllo, soprattutto in funzione preventiva, intervenendo principalmente nel circuito informativo e nella fase di accertamento svolta presso i consolati, i valichi di frontiera e nel territorio.

Il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, reiterato con il decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, contiene inoltre specifiche disposizioni in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, un nuovo regime delle espulsioni e, infine, norme dirette a regolarizzare la posizione degli extracomunitari ritenuti meritevoli di accedere a tale beneficio.

Il disegno tratteggiato dall'esecutivo richiede, evidentemente, il conforto di un'articolata verifica, anche alla luce delle questioni di costituzionalità nel frattempo sollevate ed ancora *sub iudice*, nonché sulla scorta dei dati disponibili concernenti la fase applicativa, di cui si dirà nel prosieguo.

L'esame del merito del provvedimento, dopo una prima discussione di carattere generale, nel corso della quale si colloca anche l'audizione del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, svoltasi il 4 gennaio scorso dinanzi alla I Commissione del Senato, in ordine agli effetti dell'applicazione del decreto-legge, si è concentrato nelle sedute che hanno avuto luogo tra l'8 ed il 16 gennaio del corrente anno. Pur essendo emerse, in quella sede, significative indicazioni emendative, peraltro limitate alle norme più rilevanti dell'articolato, il Governo, il 18 gennaio, ha reiterato il provvedimento senza apportare sostanziali modifiche, non

essendo stato completato l'iter di conversione in legge presso quella Camera.

Nella prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, l'amministrazione dell'interno ha diramato agli organi periferici le circolari che sarà mia cura depositare presso la segreteria della Commissione. A tale riguardo, si precisa che con circolare del 22 novembre 1995 si è provveduto ad impartire le prime istruzioni sull'applicazione della normativa, con particolare riferimento ai profili riguardanti l'attestazione di uscita dal territorio nazionale, la documentazione sanitaria da richiedere ai controlli di frontiera, le iniziative delle autorità di pubblica sicurezza in materia di espulsione e le procedure di regolarizzazione (allegato 1). Il 30 novembre 1995 è stata espunta l'allegazione della marca da bollo dall'elenco degli adempimenti posti a carico dei beneficiari delle norme sulla regolarizzazione per motivi di lavoro e per ricongiungimento familiare (allegato 2).

Con successiva circolare del 7 dicembre è stato puntualizzato l'intendimento del ministero di accettare le istanze di regolarizzazione secondo le più ampie linee interpretative, anche relativamente a rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro stranieri operanti in Italia, nonché a rapporti cessati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge (allegato 3). Il 15 dicembre si è reso necessario chiarire ulteriormente il senso delle statuizioni in materia di espulsione, onde escludere l'adozione della cennata misura per il solo fatto della clandestinità, nei casi in cui fosse possibile procedere alla regolarizzazione (allegato 4). Il 21 dicembre si è ribadito come l'accompagnamento alla frontiera dei cittadini espulsi spetti, in via principale, alla Polizia di Stato (allegato 5). Con circolare del 19 gennaio si è fornita notizia del nuovo decreto-legge in materia, segnalando le limitate modificazioni introdotte rispetto al testo precedente (allegato 6). Il 23 gennaio, infine, si è provveduto ad integrare le precedenti direttive, al fine di eliminare alcune segnalate incongruità applicative basate sull'erroneo convincimento di una pretesa incompatibilità tra le procedure di regolarizzazione e quelle di rico-

noscimento dello *status* di rifugiato (allegato 7).

La peculiare attività del ministero ha continuato ad esplicitarsi, peraltro, su una gamma complessa di interventi, in cui hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale, da una parte, l'esecuzione degli accordi internazionali in materia di immigrazione e di vigilanza alle frontiere (con particolare riguardo all'accordo di Schengen), dall'altra, l'attuazione dei controlli lungo i confini e nel territorio, nonché le indagini contro le centrali internazionali del traffico illecito di manodopera e, infine, le iniziative umanitarie, soprattutto nei confronti dei cittadini dei paesi coinvolti nella crisi della ex Jugoslavia e della Somalia.

Relativamente all'applicazione dell'accordo di Schengen, l'amministrazione dell'interno sarà in grado di avviare la fase esecutiva non appena il Parlamento varerà la legge generale sulla protezione dei dati personali, attualmente all'esame, in sede referente, presso la Commissione giustizia del Senato. Si sottolinea che l'approvazione di tale normativa è condizione essenziale per l'operatività del sistema informativo Schengen attraverso cui è possibile, tra l'altro, segnalare gli stranieri extracomunitari alla rete di controllo dei consolati, delle frontiere esterne e degli uffici di polizia dislocati sul territorio, per tutti i paesi aderenti. Si tratta di controlli che l'Italia, peraltro, già effettua accuratamente in base alle informazioni di cui sono in possesso gli organi di frontiera deputati al presidio dei valichi. Basti pensare che, come si può evincere dalla tabella che consegnerò agli atti (allegato 8), nel corso del 1995 sono stati respinti alla frontiera 62.442 stranieri, di cui 62 già espulsi o comunque segnalati come pericolosi.

Particolarmente intense sono, altresì, le indagini svolte dalle forze dell'ordine anche sulla scorta di specifiche direttive impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza al fine di contrastare il traffico di visti di ingresso, di passaporti e di manodopera clandestina. Sui recenti episodi riguardanti tali attività delittuose, ed in particolare l'illecito rilascio di visti d'ingresso

ed il furto di alcune migliaia di passaporti, sono in corso indagini giudiziarie tuttora coperte dal segreto istruttorio, cui gli apparati investigativi concorrono con il consueto massimo impegno. È da aggiungere che l'azione di vigilanza si svolge non solo con la piena collaborazione di tutte le forze di polizia che operano nei valichi di frontiera e nel territorio, ma anche con quella assicurata dal personale della Polizia di Stato in servizio presso i consolati maggiormente interessati. In proposito, le 58 unità già impegnate in tali compiti dallo scorso anno saranno ulteriormente incrementate nel prossimo mese di febbraio.

Quanto all'attività di accoglienza e assistenza svolta dal Ministero dell'interno, concernente gli interventi a carattere umanitario a beneficio degli sfollati dell'ex Jugoslavia, l'assistenza temporanea nei confronti di minori ruandesi e di cittadini somali, l'istituzione di centri di informazione, accoglienza e dimora, nonché le misure per i richiedenti asilo e i rifugiati, riferisco quanto segue.

Nell'ambito dell'applicazione della legge 24 settembre 1992, n. 390, riguardante interventi straordinari per l'ex Jugoslavia, e della legge n. 423 del 1991, recante disposizioni in favore dei cittadini iugoslavi appartenenti alla minoranza italiana, il ministro dell'interno, e segnatamente il dipartimento della pubblica sicurezza e la direzione generale dei servizi civili, per il tramite delle locali prefetture e questure, provvede alla valutazione degli interessi, al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, nonché alla programmazione e alla gestione delle attività di accoglienza e di assistenza, anche sanitaria, degli sfollati provenienti da quei territori.

Le predette attività hanno comportato, dall'inizio della crisi serbo-croata alla fine dello scorso anno, l'esame di 335 richieste di asilo ed il rilascio di oltre 77 mila permessi di soggiorno temporaneo per motivi umanitari, di cui 59 mila ancora in vigore alla data del 31 dicembre 1995, come risulta dal prospetto statistico che provve-

derò a consegnare alla Commissione (allegato 9).

I titolari sono in regime di protezione temporanea e godono, tra l'altro, di assistenza sanitaria fino a quando le condizioni nell'area di provenienza non ne consentiranno il rimpatrio. Quasi il 10 per cento di questi ultimi (5.500) ricevono inoltre in Italia assistenza piena (vitto e alloggio).

Dall'epoca della crisi serbo-croata al 31 dicembre 1995 sono state altresì erogate nei 15 centri di accoglienza circa 2 milioni 600 mila giornate di assistenza a sfollati di tutte le nazionalità ed etnie.

Alla data del 31 dicembre 1995 erano presenti in dette strutture 1.749 profughi, per la maggior parte di nazionalità bosniaca, come più dettagliatamente indicato nei due prospetti statistici che consegnerò agli atti (allegati 10 ed 11).

Sempre nell'ambito dell'applicazione della legge n. 390 del 1992, si è provveduto all'assistenza medico-chirurgico e sanitaria di 256 feriti o malati gravi provenienti dall'ex Jugoslavia, nonché all'assistenza di 268 loro accompagnatori.

Il programma, denominato MEDEVAC o IRMA, iniziato nell'agosto 1993, ha altresì consentito, mediante l'istituzione di un ospedale da campo nell'aeroporto di Falconara, di trasferire all'estero ulteriori 1.200 feriti e 1.300 loro accompagnatori, giunti con oltre 150 voli speciali delle forze ONU presenti in Jugoslavia.

Va ricordato, inoltre, il progetto di assistenza in favore di ex jugoslavi di origine rom. Attualmente le prefetture di Venezia, Bologna, Firenze e Pescara assistono oltre 1.100 profughi attraverso apposite convenzioni stipulate con enti locali.

Per quanto attiene allo sforzo finanziario compiuto in questi anni, è da considerare che i soli costi diretti sostenuti dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno attingendo ai fondi della legge n. 390 del 1992, rifinanziati con successivi provvedimenti, ammontano complessivamente ad oltre 126 miliardi, come più analiticamente descritto nel quadro riassuntivo che consegnerò alla Commissione (allegato 12).

In base ai dati comparati forniti dall'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite, desidero sottolineare come l'Italia si collochi, tra i paesi membri del Consiglio d'Europa, al secondo posto dopo la Germania per quanto riguarda il numero di accoglienze di sfollati provenienti dall'ex Jugoslavia.

Il Ministero dell'interno, congiuntamente a quello degli affari esteri, sta inoltre seguendo attentamente le fasi di progressiva pacificazione seguite agli accordi di Dayton e partecipa attivamente alle procedure dirette a promuovere intese a carattere comunitario ed internazionale per consentire il rimpatrio volontario degli sfollati presenti sul territorio nazionale.

Gli interventi di assistenza temporanea riguardano invece essenzialmente il programma umanitario in favore di minori provenienti dal Ruanda e l'accoglienza di cittadini somali. In relazione alla prima iniziativa, sono ancora presenti nel nostro paese 111 minori ruandesi giunti in Italia nel 1994 in gravi condizioni di salute, di cui 67 assistiti nell'ambito del programma governativo previsto dalla legge n. 502 del 1994. Al 31 dicembre 1995 risultano, peraltro, rimpatriati complessivamente già 79 cittadini ruandesi, sia adulti sia minori.

Negli anni 1994 e 1995 sono stati sostenuti oneri per circa 4 miliardi 500 milioni di lire ed è stata avanzata richiesta di rifinanziamento della citata legge al fine di poter proseguire il programma di assistenza ed eseguire gli altri rimpatri non appena sarà possibile soddisfare le condizioni di sicurezza.

Ai sensi del decreto del ministro degli affari esteri del 9 settembre 1992, è stato altresì concesso un permesso di soggiorno straordinario ai cittadini somali approdati in Italia a seguito degli eventi che hanno coinvolto il loro paese e ai quali era stato negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato dall'apposita commissione. Attualmente sono presenti nel nostro paese 17.389 cittadini appartenenti alla predetta etnia.

A seguito dell'emanazione della legge n. 563 del 29 dicembre 1995, recante di-

sposizioni urgenti per l'ulteriore impiego di personale delle forze armate in attività di controllo della frontiera marittima della regione Puglia, è stato predisposto il prescritto regolamento di attuazione in corso di pubblicazione, con il quale è stata indicata in Otranto, Lecce e Brindisi l'ubicazione dei tre centri di accoglienza temporanea per gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento in attesa di identificazione e di espulsione.

Per l'attivazione delle predette strutture sono state altresì fornite puntuali indicazioni alle competenti prefetture di quelle province, le quali hanno già avviato le procedure per l'acquisizione degli immobili e per la loro eventuale ristrutturazione.

In attuazione dell'articolo 12 della legge Martelli e del successivo regolamento n. 567 del 21 dicembre 1992, è stato istituito, presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, un centro di informazione e di prima assistenza in favore di stranieri regolarmente ammessi sul territorio nazionale.

Modifiche al predetto regolamento, volte ad istituire centri anche presso i porti di Ancona e di Trieste, sono state elaborate dal Ministero dell'interno e sottoposte agli altri dicasteri interessati per la definizione delle necessarie intese.

Durante il 1996 si provvederà all'attivazione delle strutture finora non operanti a causa delle complesse vicende che hanno caratterizzato l'iter per il reperimento di aree o sedi idonee.

In attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 1996, sono altresì intercorse intese con il Ministero del tesoro per l'istituzione del relativo capitolo, passo indispensabile per poter addivenire in tempi brevi all'apertura dei centri di dimora previsti per gli stranieri colpiti da espulsione, alla cui realizzazione è stata destinata, per il 1996, la somma di 15 miliardi di lire.

Quanto agli interventi di assistenza disposti a beneficio dei richiedenti asilo, ritengo utile fornire i dati relativi alle istanze presentate negli anni 1990-1995, sinteticamente riassunti nella tabella che provvederò a depositare (allegato 13).

Come è noto, in attuazione della legge Martelli e del successivo decreto ministeriale n. 237 del 24 luglio 1991, ai richiedenti asilo versanti in stato di bisogno sono erogate 25 mila lire giornaliere fino alla data di notifica delle determinazioni adottate in merito alla domanda e, comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni.

A tal fine nel corso del 1995 sono state accreditate alle prefetture somme pari ad un miliardo 502 milioni di lire.

In applicazione di un apposito accordo siglato con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite vengono, inoltre, effettuati interventi assistenziali e di sostegno all'integrazione in favore di rifugiati in stato di indigenza, consistenti nella corresponsione di contributi *una tantum*. Nell'anno 1995 è stata al riguardo erogata la somma di oltre 1 miliardo di lire.

Per una migliore comprensione del fenomeno immigrazione è utile ricordare che alla data del 31 dicembre 1995 il Ministero dell'interno ha censito 991.419 cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, di cui 827.416 extracomunitari. Quanto ai dati disponibili riguardanti l'applicazione del decreto-legge e del relativo provvedimento di reitera, dal 19 novembre dello scorso anno al 28 del corrente mese risultano presentate 73.718 istanze di regolarizzazione, di cui 4.964 per ricongiungimento familiare e 68.754 per motivi di lavoro. Considerando che i termini per le regolarizzazioni sono fissati per entrambe le fattispecie con il decreto reiterato al 31 marzo di quest'anno, si può verosimilmente presumere che, proseguendo con le cadenze più accelerate evidenziate nelle ultime settimane, i dati complessivi finali non dovrebbero discostarsi di molto dai risultati delle precedenti regolarizzazioni previste dalla legge n. 943 del 1986 sui lavoratori migranti (120.050) e dalla legge n. 39 del 1990 (204.180).

Relativamente alle nuove procedure di espulsione, i dati a disposizione afferenti allo stesso periodo fanno registrare: 18 espulsioni giudiziarie quali misure di sicurezza conseguenti a condanna penale (arti-

colo 7, comma 1); 31 proposte del questore per l'espulsione come misura di prevenzione, di cui 12 accolte con l'adozione del richiesto provvedimento pretorile, mentre per le altre i procedimenti sono ancora in corso presso le preture competenti o sono sospesi in relazione ai ricorsi di costituzionalità in atto (articolo 7-*bis*); 131 espulsioni giudiziarie di stranieri detenuti a richiesta degli interessati o del pubblico ministero (articolo 7-*ter*); 1.755 espulsioni disposte dai prefetti per situazioni di clandestinità, non eseguibili prima di dieci giorni e soggette al noto regime della sospensiva in pendenza di ricorsi al TAR (articolo 7-*quinqies*).

È inoltre da segnalare che nei confronti di 424 stranieri è stato imposto l'obbligo di presentarsi periodicamente in un ufficio o comando di polizia nel periodo di temporanea ineseguità di espulsioni già disposte. Si tratta di persone che non possono fruire della sanatoria perché già condannate per delitti ostativi alla regolarizzazione. Di tali rilevazioni statistiche sarà mia cura depositare i relativi prospetti alla segreteria della Commissione (allegati 14, 15 e 16).

Va detto, responsabilmente, che la comminatoria dell'espulsione, anche con le nuove norme, non implica necessariamente la sua effettiva esecuzione. Le prime rilevazioni, al momento non ancora precise e consolidate, non sembrano aver migliorato in modo apprezzabile la situazione precedente, che nell'anno 1995 sarà stata caratterizzata dall'esecuzione di 7.417 provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini extracomunitari, su un totale di 56.015 decreti emessi dalle autorità prefettizie.

Va comunque sottolineato come pervengano segnalazioni di non superate difficoltà applicative in situazioni che richiederebbero prontezza ed incisività di intervento. Al riguardo saranno estremamente preziose le indicazioni che emergeranno dal dibattito parlamentare le quali, in un quadro di proficua cooperazione istituzionale, potranno condurre all'individuazione di soluzioni atte a delineare un quadro normativo di maggiore efficacia, basato sul



rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo e sull'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale costituzionalmente sanciti.

Nel concludere, ritengo opportuno fornire un chiarimento in merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione circa le dichiarazioni rese dal ministro Coronas nel corso della conferenza stampa svoltasi al termine della riunione informale dei ministri dell'interno dell'Unione europea, che ha avuto luogo a Roma il 26 del corrente mese. Secondo tali fonti giornalistiche il ministro, nel far riferimento ai profili penali della legislazione di settore vigente in Germania ed in Francia, avrebbe voluto indirettamente esprimere un orientamento del Governo favorevole all'introduzione nell'ordinamento italiano del reato di ingresso clandestino. Al riguardo, il ministro Coronas mi ha incaricato di precisare a suo nome che intendeva riferirsi esclusivamente al trattamento sanzionatorio che in quei paesi è riservato allo straniero clandestino. Per quanto concerne l'Italia, il titolare dell'interno desidera ribadire, mio tramite, che l'indirizzo formulato in materia dall'esecutivo e più volte affermato, anche in occasione dell'audizione del 3 ottobre scorso dinanzi a codesto consesso, non è assolutamente mutato ma, al contrario, poggia saldamente sull'esigenza di coniugare le istanze di rigore con lo spirito di solidarietà e di accoglienza tradizionalmente presente nel popolo italiano. Ne costituisce una prova inequivocabile la circostanza che la previsione della predetta fattispecie delittuosa non è contenuta nel primo decreto-legge né è stata inserita nel provvedimento reiterativo.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, signor sottosegretario, per la sua esposizione che, per la verità, si avvale anche di molti allegati ai quali dovremmo prestare una notevole attenzione perché è da essi che si ricavano le conoscenze che rappresentano l'obiettivo dell'odierna audizione.

Anche senza esaminare le tabelle contenute negli allegati, occorre riconoscere che sono state rese dichiarazioni impor-

tanti, alcune delle quali persino preoccupanti. Vedo, ad esempio, che il rapporto tra decreti di espulsione decisi e decreti effettivamente adottati è di uno a dieci; quindi, non è modificato il dato che già l'ex ministro Maroni ci confermò in occasione della prima audizione su tale materia e che oggi viene ulteriormente sottolineato.

Vorrei fare una riflessione, che non riguarda certo i presenti, i quali invece meritano tutta la mia considerazione in questo caso. Vorrei far presente che una richiesta di audizione cui non corrisponda, nelle sedute a ciò destinate, una effettiva presenza dei commissari fa sì che tali sedute si risolvano in un discorso tra di noi appassionati od interessati alla materia. È vero che viene redatto in modo dettagliato un resoconto stenografico della seduta, ma ho l'impressione che la lettura di tali documenti non sia così attenta ed assidua. Forse sono un po' malizioso nel fare simili affermazioni.

Dobbiamo quindi decidere come procedere perché, a mio avviso, se non si conosce quanto è contenuto negli allegati, che forniscono un maggior numero di informazioni, si corre il rischio di dare luogo ad una discussione di carattere generale, nella quale potrebbero essere formulati apprezzamenti o critiche di carattere politico che, come sapete, sono escluse da questa audizione. Vorrei pertanto conoscere il vostro parere al riguardo.

**ROSA JERVOLINO RUSSO.** Presidente, ai fini di una discussione approfondita (anche se con il doppio limite che lei giustamente ha sottolineato, quello di trovarci in un periodo di crisi, e quindi di non poter fornire un parere o un indirizzo al Governo, e quello derivante dal fatto che è in discussione al Senato il decreto-legge in materia), credo che lei abbia ragione. È opportuno cioè esaminare gli allegati, nonché acquisire una conoscenza analitica delle singole situazioni, in quanto ciò renderà più fecondo il nostro lavoro.

Detto questo, siccome ognuno di noi è a conoscenza del fatto che esistono alcune difficoltà interpretative in relazione al de-

creto-legge in materia, ritengo che forse potrebbe risultare più utile porre alcune brevi domande al sottosegretario Rossi, in modo che nella prossima seduta i membri della Commissione potranno lavorare conoscendo i documenti forniti dal sottosegretario

Vorrei, per esempio, sottolineare una difficoltà, che è stata segnalata alla Commissione speciale competente in materia d'infanzia da numerosi procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai presidenti di tali tribunali e che ha determinato una situazione di particolare emergenza a Bari.

Ricordo che l'articolo 7, comma 9, lettera a), del decreto-legge prevede che non possano essere sottoposti a provvedimenti di espulsione gli stranieri minori di anni sedici. Poiché tale previsione vale anche per l'ordinamento giuridico italiano, avendo il nostro paese ratificato la convenzione ONU di New York, si tratta di una norma dovuta. Anzi, tale norma non recepisce appieno quella convenzione, perché essa prevede l'impossibilità di espellere i minorenni. Si dovrebbe quindi estendere la previsione agli stranieri fino ai diciotto anni. Gli organismi della forza pubblica hanno peraltro applicato questa norma in modo corretto; ed i tribunali dei minorenni presso i quali sono stati avviati i minori non espulsi, tutte le volte che non erano accompagnati da genitori o parenti, li hanno affidati agli istituti di assistenza operanti sul territorio. Non è una soluzione che mi piace, ma ritengo sia l'unica possibile. Al riguardo sottolineo che non si sono incontrate difficoltà fino a quando ci si è trovati di fronte al netto rifiuto del Ministero dell'interno di pagare le rette per i suddetti minori, ritenendosi il ministero non obbligato a farlo.

Poiché i presidenti dei tribunali per i minorenni ci segnalano che ormai versano in una situazione di emergenza, non sapendo dove appoggiare i minori, vorrei sapere dal sottosegretario Rossi se il Ministero dell'interno abbia coscienza del problema, se intenda in qualche modo risolverlo e se stia predisponendo un atto amministrativo o una circolare per modifi-

care la situazione attuale. Pongo tale quesito perché rischiamo di trovarci di fronte al paradosso, da una parte, di organismi di polizia che applicano una legge dello Stato - tra l'altro collegata ad una convenzione internazionale - e, dall'altra, di tribunali per i minorenni che non sanno dove appoggiare i minori perché ormai gli istituti non li accettano, essendo a conoscenza del fatto che non viene garantito il pagamento della retta.

La mia, presidente, non è una valutazione politica, ma soltanto una richiesta di chiarimento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Jervolino Russo, la sua è una richiesta che rientra pienamente nel quadro dei nostri poteri in sede di audizione.

Se i colleghi sono d'accordo, potremmo procedere nei nostri lavori nella seguente maniera: i colleghi nella seduta odierna porranno al sottosegretario per l'interno domande (l'essenzialità delle quali è naturalmente un pregio grandemente apprezzato), rinviando il seguito dell'audizione, con l'intervento del ministro o del sottosegretario Rossi, a martedì prossimo...

**ROSA JERVOLINO RUSSO.** Se saremo ancora vivi !

**PRESIDENTE.** Vivi lo saremo senz'altro !

**VINCENZO NESPOLI.** Presidente, non so se la scarsa presenza dei colleghi all'audizione odierna sia dipesa dal fatto che già si sapeva che non sarebbe stato presente il ministro Coronas. Sottolineo, peraltro, che questo è un fatto che purtroppo si ripete da più di un anno in questa Commissione; infatti, non abbiamo avuto la fortuna di veder presente in questa sede il ministro dell'interno. Tutte le audizioni sono state svolte alla presenza dei pur validissimi sottosegretari; ma la nostra Commissione - che pure ha un rapporto primario con il Ministero dell'interno - non ha mai avuto la possibilità di confrontarsi con il ministro !

Detto questo, considero l'audizione odierna, nei limiti in cui essa deve svol-

gersi, impropria rispetto al problema in esame. Sottolineo che la nostra Commissione rappresenta comunque un organismo di tipo politico.

Ricordo inoltre che ci troviamo in presenza di un decreto-legge, reiterato dal Governo, che ha sanzionato di fatto l'attività che questa Commissione stava svolgendo e che veniva poc'anzi ricordata dal sottosegretario Rossi. A tale riguardo, a nulla vale rilevare la seguente analogia: la legge Martelli consisteva in realtà in un decreto-legge adottato dal Governo dell'epoca su iniziativa dell'allora ministro di grazia e giustizia. Vi è un precedente che vorrei sottolineare: questa Commissione è stata messa nelle condizioni di agire in autonomia quando il Governo ci ha comunicato che non aveva alcuna intenzione di adottare un decreto-legge (era il mese di settembre!). Il testo base richiamato dal sottosegretario Rossi, infatti, era stato depositato dal mese di giugno e non era stato esaminato perché nel frattempo ci era stato comunicato che l'esecutivo avrebbe forse adottato un decreto-legge. Ci pareva quindi fuori luogo interferire con l'azione del Governo, poiché alcuni di noi ritenevano necessario ed urgente che in questo caso il Governo emanasse un decreto-legge in materia. Nel novero delle priorità che molte volte in quest'aula i ministri ed i sottosegretari per l'interno hanno indicato, nonché in tutte le relazioni svolte sulla questione, sono state sottolineate le carenze della legislazione vigente.

Tutti ricordiamo sicuramente come era nato il decreto-legge in materia (mi dispiace che non sia presente in Commissione qualche rappresentante della lega): non credo che valga la pena in questa sede richiamare talune analogie pregresse, quando è sotto gli occhi di tutti il ricatto che venne messo in atto dalla lega per addivenire all'emanazione di quel decreto.

**ROSA JERVOLINO RUSSO.** Non abbiamo detto che non avremmo dovuto fare commenti politici?

**VINCENZO NESPOLI.** Collega Jervolino, la mia era soltanto una premessa, anche

perché noi dovremo entrare nel merito del decreto-legge in esame presso l'altro ramo del Parlamento, dove, peraltro, ci si sta confrontando su questo problema. Se ci comportassimo in maniera diversa, ci limiteremmo soltanto a svolgere un dibattito sulla relazione del sottosegretario nel merito della questione generale dell'immigrazione.

Poiché i dati che ci sono stati forniti vengono normalmente pubblicati dal Ministero dell'interno nella relazione semestrale sulla situazione dell'ordine pubblico in Italia, credo che il sottosegretario ci abbia fornito qualche anticipazione. Quello che ho indicato è un atteggiamento che il Governo ha ritenuto di mettere in atto anche mutuando il lavoro della Commissione, assumendo cioè in gran parte dell'articolato proposte emendative che erano state presentate da singoli o da gruppi e che non provenendo, evidentemente, da uno schieramento vasto ed ampio non potevano essere assunte come proposte di una parte del Parlamento, come solitamente si può fare quando, coincidendo il dibattito su materie analoghe, il Governo interviene mutuando parte del lavoro delle Commissioni e dell'Assemblea. In questo caso, stranamente, il Governo ha adottato il testo - in più sedi ho detto « sotto dettatura » - mutuando alcuni, per la verità molti, degli emendamenti che erano stati annunciati come il pacchetto di una coalizione all'articolato approvato dalla Commissione. Non credo che questo sia stato un modo corretto di agire nei confronti del Parlamento, e non è che io stia difendendo questa o quella posizione. Il Governo aveva l'autorità e la libertà di intervenire nel rispetto delle situazioni di necessità che da sempre, soprattutto da parte del Ministero dell'interno, erano state indicate e che dovevano essere sanate. Pertanto, a mio avviso è necessario questa sera evidenziare come il Ministero dell'interno ancora una volta ci confermi che attraverso la nuova impostazione legislativa non è possibile in alcun modo sanare una grave carenza della legge Martelli, ossia l'inapplicabilità del provvedimento di espulsione da parte delle prefet-

ture nei confronti degli extracomunitari. In pratica, cioè, si riconferma l'impostazione già in vigore con l'attuale legislazione. Già questo aspetto potrebbe indurci a rivolgere una domanda al sottosegretario Rossi, che in questa occasione sostituisce il ministro dell'interno. Rispetto ai meccanismi di espulsione cosa s'intende fare? S'intende sollecitare al Parlamento, in questo caso al Senato, una modifica che renda operativa tale possibilità da parte delle forze dell'ordine?

Chiederei allora al sottosegretario Rossi, o a chi sta seguendo il dibattito nella 1<sup>a</sup> Commissione affari costituzionali del Senato, se sia stato espresso il parere del Governo nel merito di una lacuna che nella relazione svolta mi è parsa ancora evidente rispetto al testo in vigore.

**PRESIDENTE.** Vorrei ribadire che il quadro nel quale dobbiamo muoverci è quello indicato; naturalmente, un'audizione avente lo scopo di acquisire dati non può prescindere dalla necessità di chiedere al rappresentante del Governo se gli obiettivi prefissati nel decreto, nella fase in cui è stato applicato, siano stati raggiunti. Non voglio ora indicare le finalità che possono avere la preferenza di questa o quella parte politica, ma in ogni caso non può risultare asettico (*Commenti del deputato Jervolino Russo*)... Onorevole Jervolino, le darò subito la parola sull'ordine dei lavori, il mio ragionamento si riferiva alla storia. Comunque, conosco le posizioni, quindi non è poi molto difficile interpretare...

**ADRIANA VIGNERI.** Potrebbe fare tutto lei, presidente, domande e risposte...

**PRESIDENTE.** Se devo dare adito a questo sospetto, mi tolgo subito la parola e la cedo all'onorevole Jervolino Russo!

Mi permetto solo di aggiungere, in relazione all'assenza del ministro Coronas, che in effetti — con tutto il rispetto per la persona del sottosegretario — sarebbe forse opportuno che egli ci onorasse della sua presenza, dal momento che è responsabile (il sottosegretario non ha che una delega)

della conduzione politica e, in questo caso, anche amministrativa del settore. Non ho voluto sottolineare pregiudizialmente tale aspetto, ma lo faccio ora, poiché se n'è presentata l'occasione.

Mi scuso con l'onorevole Jervolino Russo e le cedo senz'altro la parola.

**ROSA JERVOLINO RUSSO.** Signor presidente, volevo dire con molta semplicità che, non essendo membro dell'ufficio di presidenza, non so chi abbia richiesto l'audizione odierna. L'ho trovata inserita nell'ordine del giorno e, al riguardo, la mia prima reazione è stata di forte perplessità, proprio perché si evidenziavano i due limiti ai quali avevo fatto riferimento. Dal momento che così era stato stabilito, e considerato che si lavora sempre lealmente, si deve cercare di rendere utile un'iniziativa che forse, a livello teorico, non è stata assunta nel momento migliore.

Premetto che concordo anch'io con il presidente nel constatare la scarsa presenza dei commissari, dato che ha comunque un significato politico perché in realtà, salvo il presidente e il collega Nespoli, non vi sono altri esponenti del polo di centro-destra.

**PRESIDENTE.** È evidente, onorevole Jervolino Russo, che la mia censura, o meglio la mia osservazione critica, era rivolta proprio al polo di centrodestra.

**ROSA JERVOLINO RUSSO.** Non faccio altro, allora, che concordare con il presidente.

Ciò detto, comprendo molto bene che è difficile impostare in modo asettico ed astratto un'audizione senza chiedere al Governo se abbia raggiunto o meno gli obiettivi che si prefiggeva; però, con molta amicizia e senza polemica, vorrei far notare al collega Nespoli che è cosa diversa e del tutto politica qualificare l'atteggiamento di un gruppo parlamentare (in questo caso si tratta della lega, quindi il mio discorso è teorico dal momento che non è stato dato un giudizio sul mio gruppo). È anche cosa diversa non chiedere al Go-

verno se abbia raggiunto o meno gli obiettivi, ma in qualche modo stigmatizzarne il comportamento. A questo punto il discorso entra veramente in una fase politica.

Vorrei dire al presidente, con molta semplicità, che noi non abbiamo paura di un dibattito politico; credo, anzi, che debba essere svolto al più presto possibile. Il presidente della Commissione, però, se la sente di derogare alle disposizioni cui devono attenersi i presidenti di tutte le Commissioni? Immagino di no, conoscendo, presidente, il rispetto che lei ha delle regole. Le chiedo, allora, che il « no » teorico diventi anche un « no » pratico, e che lei blocchi gli interventi quando entrano nel merito dei giudizi politici.

**PRESIDENTE.** Onorevole Jervolino Russo, mi atterrò il più scrupolosamente possibile alle disposizioni, naturalmente nei limiti di una certa elasticità che come lei, esperta parlamentare, sa meglio di me, deve esistere in situazioni di questo genere in cui un confine netto non può essere tracciato. Mi atterrò comunque — ripeto — il più possibile all'indicazione che dobbiamo tutti rispettare.

**ADRIANA VIGNERI.** Gran parte di quello che desideravo dire lo ha già posto in evidenza poco fa la collega Jervolino Russo. Mi dispiace che l'onorevole Nespoli non sia presente perché, francamente, non capisco con chi polemizzi. Dovrebbe polemizzare con il presidente che ha assunto l'iniziativa di svolgere l'audizione, iniziativa che peraltro personalmente, considerati i limiti del nostro lavoro nel periodo attuale, non considero del tutto inopportuna, dal momento che acquisire elementi sull'attuazione del decreto-legge n. 489 del 1995 credo rientri tra le nostre facoltà. Fatto sta che l'onorevole Nespoli, invece, ha colto l'occasione per una polemica politica con il Governo del tutto inopportuna e che il presidente non ha interrotto.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Vigneri. Il presidente è sempre responsabile di tutto; ma, in ogni caso, si assume la

responsabilità di ciò che dice (ed anche di quel che non dice...!).

Per quanto riguarda l'ufficio di presidenza, mi permetto di muovere un'osservazione critica: spesso non ci riuniamo in molti e quindi il povero presidente viene caricato di responsabilità che dovrebbero essere attribuite più agli assenti che ai presenti.

Proseguiamo dunque nei nostri lavori, cercando di perseguire gli obiettivi che ci siamo posti con l'audizione odierna.

**DOMENICO MASELLI.** Mi scuso in anticipo, ma desidero porre una serie di domande relative all'attuazione del decreto-legge in questione con riferimento ad alcune difficoltà che si sono verificate, nell'auspicio che possano essere superate.

Un primo problema è stato verificato anche da membri della Commissione: mi riferisco alla prova della presenza in Italia anteriormente al 18 novembre 1995. Alcune questure — così mi risulta — hanno chiesto come prova un documento, per esempio di tipo sanitario, o ancora una multa o altre documentazioni del genere. Una persona legata ad un membro della Commissione ha riferito di essersi recata a testimoniare personalmente circa la presenza in Italia di un extracomunitario. Ebbene, in quella circostanza si è sentita rispondere che, in mancanza di uno dei documenti che ho prima citato (di tipo sanitario o amministrativo), non era possibile accertarne la presenza in Italia. Da questo punto di vista, com'è ovvio, diventa difficile dimostrare tale fatto, perché solo chi ha avuto grane con la legge o gli ammalati possono disporre di una prova documentale. Invece, le persone che non hanno mai dato noia a nessuno non avrebbero alcuna possibilità di fornire la prova richiesta.

Ci rivolgiamo, dunque, al sottosegretario per sapere se vi sia un modo alternativo di fornire la prova relativa alla presenza in Italia. Qualcuno ha avanzato l'ipotesi di considerare validi atti privati come il certificato rilasciato da medici privati. Si è anche pensato, tra l'altro, che una modalità risolutiva potrebbe essere quella della dichiarazione sotto propria

responsabilità, dinanzi a pubblico ufficiale e ad un testimone, con l'esibizione di tessere di associazioni legalmente riconosciute e ritenute affidabili città per città, così com'era avvenuto nel 1990.

Un altro problema riguarda la certificazione di identità; infatti, molte ambasciate oppongono difficoltà a rilasciare passaporti o dichiarazioni sostitutive, anche per motivi politici non palesati (cito, per tutti, l'esempio dell'Iran). È sconsigliabile, per evitare incidenti diplomatici, procedere ad eccezioni caso per caso per quanto riguarda l'obbligo di passaporto o di documentazione consolare di identità. Chiedo invece se sia possibile, per esempio, ipotizzare la produzione, da parte dell'interessato, di un atto di notorietà; in ogni caso, invito il sottosegretario ad indicarci se vi siano alternative praticabili.

Vi è poi un problema grave e piuttosto insolito, e mi ricollego a quanto prima affermato dall'onorevole Jervolino Russo. Mi riferisco al caso dei bambini stranieri extracomunitari affidati dal tribunale a famiglie italiane che, avendo l'affidamento, ritengono di poterli tenere presso di sé. In effetti, si tratta di soggetti che non hanno il permesso di soggiorno; quindi, una volta raggiunti i diciotto anni di età, si rischia di veder vanificato tutto il lavoro svolto dalle famiglie affidatarie. Ci chiediamo pertanto se esista rimedio ad una situazione del genere concernente, come ripeto, persone che il tribunale ha affidato a famiglie italiane.

Vi è anche il problema dell'idoneità dell'alloggio. Molte questure richiedono il possesso di alloggio idoneo da parte del lavoratore ai fini della regolarizzazione ex articolo 12, mentre il testo del decreto-legge sembrerebbe non richiedere un tale requisito.

Mi chiedo, per quanto riguarda le pratiche di ricongiungimento familiare, se l'idoneità dell'alloggio possa essere attestata dal richiedente; in caso di dubbio, è prevista la verifica da parte del sindaco su specifica richiesta del questore. Il decreto-legge, inoltre, non prevede l'esibizione di un contratto di affitto o di proprietà del-

l'immobile; risulta, invece, che qualche volta ciò sia stato richiesto.

Vi è poi la questione, alla quale ha accennato il sottosegretario, dei precedenti penali ai fini della regolarizzazione: cito in proposito il caso particolare di un operaio albanese che nel 1991 rubò una coperta per scaldarsi (si trovava a Casale Monferrato). Sono considerati anche precedenti penali di questo tipo? Esiste una sorta di delimitazione?

Bisognerebbe chiarire con una circolare se debba trattarsi di una condanna recente e consentire la regolarizzazione qualora sia stata applicata la libertà condizionale o il reato sia stato derubricato o, comunque, il giudice naturale dia un giudizio di non pericolosità.

Vi è poi il problema della regolarizzazione contestuale per lavoro e coesione familiare; la previsione della circolare del 7 dicembre 1995 dà prevalenza al disposto della legge n. 943 del 1986 nel senso di consentire la regolarizzazione contestuale dei parenti di chi chiedi la regolarizzazione per lavoro senza attendere gli usuali dodici mesi di soggiorno regolare. Tale disposizione, che è positiva, è tuttavia inattuata in quasi tutte le questure; a Roma, in particolare, la si osserva per i figli minori, ma non per il coniuge.

Per quanto riguarda i richiedenti asilo politico (il sottosegretario ci ha fornito l'elenco e ci ha detto che occorrono molti giorni per ottenere una risposta), in attesa di determinazioni da parte del ministero o, in caso di ricorso, del TAR, le questure chiedono una preventiva rinuncia all'istanza o al ricorso. Tuttavia, non essendo garantito l'esito positivo della richiesta di regolarizzazione, e trattandosi di due iter distinti, occorre sapere se la richiesta dello *status* di rifugiato comporti non solo la rinuncia alla richiesta, ma anche il mancato conseguimento del permesso di soggiorno. Dunque, se è possibile, si dovrebbe consentire di avanzare richiesta di regolarizzazione per lavoro e successivamente, in caso di esito positivo, chiedere all'extracomunitario se intenda optare per il più favorevole *status* di rifugiato. Altrimenti, infatti, vi sarebbe il rischio che una persona,

che in effetti ha più diritto di altri rientrando in due categorie, potrebbe venirsi a trovare esclusa semplicemente perché, attendendo il riconoscimento della condizione di rifugiato, ha rinunciato all'altra possibilità di regolarizzazione.

Quanto ai profughi in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, andrebbe consentito di conservare tale documento nelle more della richiesta di regolarizzazione per lavoro; ciò era consentito, dalla circolare di dicembre, ai cittadini dell' ex Jugoslavia fino all'esito della richiesta: in quel momento, il profugo può optare tra l'uno o l'altro permesso di soggiorno. Tuttavia, la circolare di dicembre faceva riferimento solo ai cittadini dell' ex Jugoslavia e non prendeva in considerazione la condizione dei somali, mentre noi sappiamo che la Somalia si è trovata in situazioni simili.

Per quanto riguarda la questione della regolarizzazione degli espulsi che hanno presentato ricorso al TAR o al Consiglio di Stato, vi è sempre il problema della rinuncia al ricorso. Ci chiediamo se a ciò si colleghi l'automatica decadenza del provvedimento di espulsione, che nel decreto consegue all'ottenimento del permesso di soggiorno.

Faccio inoltre presente che dovrebbe essere consentita l'autocertificazione dello stato di famiglia a coloro che hanno difficoltà ad ottenere in tempo utile la documentazione dall'estero; è per altro evidente che la certificazione che arriva dall'estero deve confortare la dichiarazione.

Vi è poi il problema della regolarizzazione, già posto altre volte, del coniuge o del congiunto di italiani; infatti, finora abbiamo parlato degli stranieri, ma gli italiani? Rispetto alla circolare del 7 dicembre 1995, che prevede la possibilità di richiedere il ricongiungimento con il coniuge o il congiunto del cittadino italiano, andrebbero esplicitati il grado di parentela del congiunto ricongiungibile (scusate il bisticcio di parole) e le modalità di attivazione della pratica di ricongiungimento. Intendo dire che andrebbe specificato il soggetto che chiede il ricongiungimento: il

cittadino italiano o il parente che si ricongiunge?

Vi è poi il problema della regolamentazione del rapporto di lavoro ancora in atto. Alcune questure ignorano la previsione della circolare sulla possibilità di dichiarare un rapporto di lavoro ancora in essere; in questo caso si apre un contenzioso che supererà i sei mesi concessi per l'iscrizione al collocamento. Andava forse prevista in questo caso, di intesa con il ministro del lavoro, una maggiore durata del permesso di soggiorno per incentivare la denuncia del lavoro nero.

Molte questure e commissariati prevedono una sorta di indagine preliminare sulla veridicità della dichiarazione; il che, pur non essendo stabilito dalla legge, semmai, compete all'ispettorato del lavoro.

Un altro punto riguarda l'immediato rinnovo del permesso di soggiorno; eventualmente la ricevuta della richiesta di regolarizzazione seguirà, con i tempi evidenti (quelli previsti dalla legge n. 241), la trasformazione in permesso di soggiorno a verifica compiuta; ma la verifica può richiedere molti mesi e la ricevuta è valida solo per l'iscrizione al collocamento. A volte accade che, dopo una prima fase, gli uffici del lavoro rifiutino l'iscrizione a chi abbia una semplice ricevuta; questa non consente l'espatrio a chi abbia gravi problemi di famiglia e crea disagi a chi si vede rifiutato un altro lavoro, perché è vista come puro pezzo di carta. Tutto potrebbe risolversi se si rilasciasse il permesso di soggiorno come titolo immediatamente valido per lavorare, salvo revoca a verifica effettuata. Sono stati espressi inoltre molti dubbi sull'eventuale espatrio temporaneo successivo al novembre 1995; al riguardo si parla della indispensabile continuità della presenza in Italia dell'interessato per non perdere il diritto all'espatrio.

Quanto alla certificazione del reddito al fine del ricongiungimento, per molti immigrati è difficile comprovare il reddito sufficiente previsto per il ricongiungimento di cui all'articolo 11. Si potrebbe prescindere dalla prova provata, limitandosi alla forma di autodichiarazione di un reddito da fonte legittima sufficiente; il te-

sto del decreto-legge non esclude tale ipotesi.

Desidero inoltre far cenno al problema della regolarizzazione dei prestatori d'opera, nonché al problema della regolarizzazione di coloro che già sono stati espulsi. Paradossalmente, chi ha lasciato l'Italia, volentieri o meno, a seguito di espulsione, è penalizzato rispetto a chi è invece rimasto nel nostro paese; il primo non può rientrarvi per legalizzare la propria posizione, mentre per il secondo il provvedimento di espulsione decade a seguito di regolarizzazione.

VINCENZO NESPOLI. Ci vuole un'altra legge!

DOMENICO MASELLI. Ho solo prospettato alcune semplici domande su problemi concreti; non intendo entrare nel merito delle risposte che attendo dal Governo.

ROSANNA MORONI. Abbiamo anticipato solo alcuni punti.

VALTER BIELLI. Anch'io considero questa audizione un po' impropria, perché ritengo che una discussione che già si sta svolgendo nell'altro ramo del Parlamento e che rimbalza da noi non possa avere grandi effetti. Riconosco tuttavia che se vi è un problema di conoscenza di elementi, di dati, è sempre positivo parlarne, anche se mi chiedo se la forma dell'audizione sia la più idonea a tal fine.

PRESIDENTE. Onorevole Bielli, mi permetto di dirle che il ricorso all'audizione non è frutto di una decisione automatica del presidente, bensì di una deliberazione dell'ufficio di presidenza. Richiamo solo questo dato!

VALTER BIELLI. Presidente, era solo una battuta! So bene che il gruppo di alleanza nazionale ritiene che conti solo il presidente! Anche se si è trattato di una decisione dell'ufficio di presidenza, ciò non toglie che io esprima talune perplessità perché considero questa una sede impropria!

VINCENZO NESPOLI. Ma chi era presente a quella riunione dell'ufficio di presidenza?

VALTER BIELLI. Forse c'era solo il presidente...! Non vorremo litigare per questo fra di noi!

PRESIDENTE. Onorevole Bielli, con molta serenità devo precisare che tutti gli interpellati - tutti! - hanno dato il loro consenso all'audizione! Si tratta di una responsabilità comune.

VALTER BIELLI. Non intendo mettere nulla in discussione, pur rimanendo della mia opinione; e mi sembra che lo stesso dibattito vada proprio in direzione delle mie osservazioni.

Tuttavia non è questo l'aspetto sul quale intendo soffermarmi: la questione è un'altra. Oggi abbiamo ascoltato un'elencazione di dati, anche interessanti, che in ogni caso dovremo valutare con più attenzione con riferimento agli allegati che il sottosegretario ha consegnato agli atti. Se vogliamo affrontare una discussione che dia qualche risultato, credo si debba uscire da questi dati; non possiamo però discutere ora sul contenuto degli allegati dal momento che ancora non li conosciamo.

E allora, la discussione quale può essere? Quella che in qualche modo il collega Maselli ha cercato di mettere in campo: quali sono, cioè, rispetto al decreto-legge, le questioni di interpretazione che sono state sollevate e sulle quali è in atto una diatriba, si è aperto un contenzioso? Su tali questioni sarebbe opportuno conoscere l'opinione del Governo.

Da questo punto di vista sarebbe stato forse opportuno che l'esecutivo stesso fosse venuto in questa sede con l'intento di chiarire i contenziosi aperti, le questioni che occorre affrontare; altrimenti, ho l'impressione che si tratti solo di un'elencazione di problemi ai quali non so se il Governo potrà dare risposte.

Per questa ragione credo che l'incontro di oggi abbia un senso, possa essere proficuo a condizione che, in tempi più o meno



brevi, ci si ritrovi sulla base delle obiezioni poste, dei problemi sollevati. L'elencazione dei dati è utile, sì, ma si tratta comunque di dati; li prenderemo in considerazione, li valuteremo, però mi pare che, altrimenti abbia ragione l'onorevole Nespoli: a quel punto occorre commentare i dati stessi ed esprimere una valutazione politica.

Io non sono favorevole a che ci si metta su questa china, ma se non vogliamo procedere in quel senso occorre verificare — lo ripeto — il contenzioso, le questioni aperte alle quali il Governo dovrà fornire una risposta.

VINCENZO SINISCALCHI. Credo che da questa occasione offerta alla Commissione affari costituzionali si possa trarre qualche spunto concreto da sviluppare per cercare di collegare all'attività regolamentare, che comunque consegue alla temporanea applicazione del decreto-legge, la serie di opzioni, di proposte e di rilievi avanzati nell'ampia relazione che abbiamo ascoltato. La relazione contiene spunti nuovi, come sempre avviene quando si tratta, come in questo caso, di una legge in via di applicazione, intorno alla quale si svolge un dibattito nel paese e, con particolare pertinenza, in una Commissione che ha il compito di verificare i requisiti di costituzionalità fondamentali della normativa.

Intendo collegarmi — forse ciò è dovuto alla mia formazione giuridica ed alla mia mentalità pragmatica — alle possibilità che questa occasione ci offre, ponendo alcune domande sulle quali potrà svilupparsi il seguito dell'audizione del ministro e del sottosegretario, domande che concernono, in particolare, le questioni già sollevate dal collega Maselli nonché le obiezioni avanzate con riferimento a quanto emerso anche in sede di Commissione speciale competente in materia di infanzia; infatti, il provvedimento affronta da vicino questioni importanti, quali le tematiche relative agli infrasedicenni e agli infraquattordicenni.

Colgo l'occasione per aprire una tragica e triste parentesi, senza con questo voler fare retorica. L'ultima vittima della male-

detta esplosione avvenuta a Napoli è proprio un immigrato che vendeva fazzoletti e che era diventato il personaggio più popolare di quell'incrocio. Desidero rilevarlo anche per sottolineare come nel Mezzogiorno, in particolare a Napoli e in Campania, la legge abbia una forte incidenza su un particolare modello di sviluppo al quale si vuole legare la possibilità di legalizzazione di situazioni lavorative che hanno rilevanza di carattere sociale: una legge che nel Mezzogiorno viene seguita con un forte spirito solidaristico, anche se abbiamo verificato che esistono due difficoltà fondamentali nella sua applicazione, difficoltà evidenziate dal collega Maselli e che possono riguardare anche altre situazioni.

Mi permetto di fare appello alla potestà regolamentare del ministro ed alla sua facoltà di emettere circolari — che auspico il più possibile restrittive rispetto al formalismo astratto di alcuni punti del decreto-legge — perché la normativa possa essere trasformata in uno strumento che, al tempo stesso, sia in grado di legalizzare determinate situazioni e di non costituire una penalizzazione rispetto a condizioni sociali ed umane che rivestono particolare importanza in tutto il paese, in particolare nel Mezzogiorno, dove il fenomeno dell'immigrazione si somma al problema dell'eccedenza della forza lavoro, soprattutto in campagna.

Uno degli aspetti del provvedimento rispetto al quale sono state incontrate difficoltà è quello dell'organizzazione. Basta guardare quanto accade la mattina presto o a tarda ora della notte, cioè le lunghe file che queste masse umane creano davanti alla questura di Napoli, che pure compie grandi sforzi per affrontare la situazione. Queste file, che non eravamo più abituati a vedere da tempo memorabile, costituiscono un inquietante interrogativo e rappresentano un triste segnale di omologazione a quanto accade in altri paesi, molto diversi dal nostro.

L'audizione odierna offre lo spunto alla richiesta di avere una maggiore documentazione relativamente agli adempimenti infrastrutturali e tecnici nonché di carat-

tere strumentale che il ministero può porre in essere per migliorare una situazione che è certamente vistosa e preoccupante.

Ferma restando la deliberazione sui requisiti di costituzionalità del decreto-legge, che riguarda elementi di carattere generale della normativa ai quali la Commissione deve fare necessariamente riferimento in ordine all'ulteriore iter legislativo, il secondo quesito riguarda la potestà regolamentare e l'emanazione di circolari e normative interpretative. Queste dovrebbero essere il più possibile riduttive degli aspetti formalistici della normativa, come dicevo, e il più possibile comprensive delle situazioni sociali preoccupanti. È nella potestà del ministero adottare strumenti efficaci, in grado di risolvere le situazioni create dalla legge e, in particolare, quei problemi che sono stati evidenziati negli interventi sinora svolti?

Ribadisco, per quanto mi riguarda, la volontà, non irrealisticamente dialettica dal punto di vista politico, di far sì che la normativa abbia attuazione, evitando appesantimenti penalizzanti, secondo le intenzioni del Parlamento di dar luogo ad una normalizzazione generale evitando effetti negativi su un grande problema sociale ed umano al quale vogliamo continuare ad essere sensibili.

ROSANNA MORONI. Concordo sull'indubbia utilità dell'audizione odierna e mi carico della « corresponsabilità » di averla voluta, quale unica partecipante alla riunione dell'ufficio di presidenza che si è svolta la settimana scorsa.

PRESIDENTE. È stato un colpo di mano che abbiamo fatto io e l'onorevole Moroni!

ROSANNA MORONI. Ricordo di aver accolto, con sorpresa e con gioia, la proposta del presidente perché consideravo l'audizione un'opportunità per avere notizie sullo stato di attuazione del decreto-legge e, soprattutto, per avanzare quesiti. Mi riservo di intervenire nuovamente nel corso dell'incontro che avremo la prossima setti-

mana perché desidero esaminare i dati ai quali il sottosegretario ha fatto riferimento e soprattutto perché, nonostante le assicurazioni fornite dal Governo, ritengo che permangano ancora gravi ed insormontabili problemi determinati sia dalla formulazione del decreto-legge sia dalla possibilità che allo stesso siano date interpretazioni differenziate sia dall'incompletezza delle circolari esplicative, che difficilmente possono prevedere l'ampia casistica di fronte alla quale ci troviamo.

Molti problemi sono già stati elencati dal collega Maselli e da altri colleghi, ma ne rimangono altri rispetto ai quali sarebbe necessario un chiarimento. Spero che, nel prosieguo dell'audizione, si possa avere una prima risposta ai quesiti posti e che altri ne possano essere avanzati.

PRESIDENTE. Se il sottosegretario è d'accordo, la documentazione fornita sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Vorrei brevemente osservare che, recandomi di frequente in giro per l'Italia ed avendo contatti telefonici con questure e prefetture, ho l'impressione che l'applicazione del provvedimento sia un po' difficoltosa anche perché (e questo riguarda la nostra responsabilità), trattandosi di un decreto-legge che potrebbe essere convertito ma anche non esserlo, gli organi incaricati della sua applicazione sono molto prudenti. Pertanto noi — in questo caso l'altro ramo del Parlamento — siamo gravati dalla responsabilità di dare certezza di diritto attraverso una legge o un decreto-legge che possa essere convertito, perché la mia sensazione — può darsi che sia solo un'impressione di tipo giornalistico, ma mi sembra veritiera — è che gli organi preposti all'applicazione della normativa siano in attesa di vedere che cosa accadrà; dal punto di vista strettamente formale può darsi che non sia così, ma umanamente — siamo tutti uomini, compresi i prefetti, i questori ed i magistrati — vi è questa attesa. Gravano quindi su di noi sia la responsabilità di un approfondimento sia la responsabilità della definitiva conversione in legge del decreto, cui in

questo momento attende l'altro ramo del Parlamento (ma è inutile far finta di non sapere che la definitiva conversione in legge avviene solo quando entrambe le Camere siano pervenute all'approvazione del testo). L'impressione che ho descritto è stata da me largamente registrata sia nei colloqui personali sia nei contatti che ho avuto con gli organi preposti all'esecuzione del provvedimento di cui stiamo discutendo.

Prima di concludere l'audizione odierna do brevemente la parola al sottosegretario Rossi.

**LUIGI ROSSI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Ringrazio gli intervenuti per le indicazioni che hanno fornito e le richieste di chiarimento che hanno avanzato in questa sede. Per il momento posso dire, in ordine all'individuazione delle problematiche di carattere amministrativo, che esse saranno portate all'attenzione del dipartimento di pubblica sicurezza che ha emesso le circolari o di altri uffici del Ministero dell'interno.

Per quanto attiene a valutazioni di carattere più squisitamente politico circa i singoli provvedimenti, come tutti sanno e come il presidente ha ricordato, è in corso l'esame del decreto-legge da parte della Commissione affari costituzionali del Senato: esso è già stato discusso sotto il profilo dei requisiti costituzionali di necessità e di urgenza ed è ora sottoposto al vaglio in ordine al merito. In occasione della presentazione del primo decreto-legge fu proposta una serie di emendamenti (molti dei

quali rispecchiavano i quesiti posti in questa circostanza), dei quali alcuni sono stati approvati ed altri respinti. Il Governo, rispettoso della valutazione politica del Senato, si è astenuto dall'acquisirne il testo: pertanto, la valutazione degli emendamenti, taluni dei quali saranno ripresentati, come è stato annunciato nel pomeriggio di oggi, è tuttora rimessa all'esame del Senato. Nel prosieguo dell'audizione in Commissione, quindi, il Ministero dell'interno potrà fornire in ordine a tali emendamenti indicazioni di massima ma non risolutive, che mi impegno fin d'ora a preparare per il ministro dell'interno o per chi sarà da lui delegato a rispondere.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il sottosegretario della sua disponibilità, ma mi permetto di insistere sulla necessità della presenza del ministro dell'interno in questa sede. Evidentemente, non si tratta di mancanza di rispetto o di sensibilità da parte nostra nei confronti del sottosegretario, lo ripeto *ad abundantiam*, ma forse è opportuno che il responsabile politico instauri un colloquio diretto con la Commissione.

**La seduta termina alle 20.20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 31 gennaio 1996.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

**ALLEGATI**

(Documentazione presentata dal sottosegretario  
di Stato per l'interno, prefetto Luigi Rossi)

PAGINA BIANCA

AUDIZIONE DEL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO  
IN TEMA DI IMMIGRAZIONE  
INNANZI ALLA PRIMA COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
DEL 30 GENNAIO 1996

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- 1-7) - CIRCOLARI ESPLICATIVE DEI DECRETI LEGGE IN DATA 18 NOVEMBRE 1995 N. 489 E 18 GENNAIO 1996 N. 22 EMANATE DAL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL 22/11/1995 - 30/11/1995 - 7/12/1995 - 15/12/1995 - 21/12/1995 - 19/1/1996 - 23/1/1996;
- 8) - TABELLA DEI RESPINGIMENTI ALLE FRONTIERE RELATIVI AGLI ANNI 1993-94-95;
- 9) - PROSPETTO STATISTICO SULL'ACCOGLIENZA IN ITALIA DI SFOLLATI E DI RICHIEDENTI ASILO PROVENIENTI DAI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA. (PERIODO DAL 1/6/91 - 31/12/95);
- 10-11) - QUADRI RIASSUNTIVI DELLE ACCOGLIENZE CURATE DAL O PER CONTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER I PROFUGHI DELLA EX JUGOSLAVIA SUDDIVISI PER ETNIE (SITUAZIONE AL 31/12/95);
- 12) - SPESE SOSTENUTE PER L'ASSISTENZA AGLI SFOLLATI PROVENIENTI DALLE AREE DELLA EX JUGOSLAVIA DALL'OTTOBRE 1991 AL 31/12/95;
- 13) - DATI RELATIVI ALLE RICHIESTE DI ASILO PRESENTATE NEL PERIODO 1990/1995;
- 14) - TABELLE RELATIVE AGLI STRANIERI SOGGIORNANTI IN ITALIA AL 31/12/95 SUDDIVISE PER MOTIVI DI SOGGIORNO, PER REGIONE E PROVINCIA;
- 15) - DATI RELATIVI ALLE ISTANZE DI REGOLARIZZAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO E PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PRESENTATE DAL 19/11/95 AL 28/1/96;
- 16) - SITUAZIONE RELATIVA A PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE ADOTTATI DAL 19/11/95 AL 28/1/1996;
- 17) - DATI RELATIVI ALL'EMISSIONE ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE A CARICO DI CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI NEL CORSO DELL'ANNO '95.

ALLEGATO 1.

Circolare 35/95



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1<sup>^</sup> Div.

Roma, 22.11.1995

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

La Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995 pubblica il decreto-legge di pari data, n. 489, recante "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea".

Il decreto-legge, che è entrato in vigore il 19 novembre scorso, prevede nuove norme per quanto concerne: Flussi di ingresso e lavoro stagionale (Capo I); Disposizioni in materia di ingresso e soggiorno (Capo II); Espulsioni e disposizioni penali (Capo III); Ricongiungimenti e regolarizzazioni (Capo IV); Norme finali (Capo V), imprimendo al complesso delle disposizioni in materia di stranieri spiccati caratteri di rispetto dell'uomo, destinatario delle necessarie garanzie costituzionali sia relativamente alle esigenze fondamentali dell'individuo, nel lavoro, nella famiglia, nella salute, sia relativamente alla tutela giurisdizionale dei provvedimenti sanzionatori, di prevenzione o amministrativi.

Un importante impulso è stato dato inoltre, per quanto specificamente interessa, alle misure per contrastare le illegalità, con disposizioni penali nei confronti di chi traffica alimentando le immigrazioni clandestine, con un potenziamento dei controlli integrati anche nella fase di rilascio dei visti, con sanzioni adeguate per chi non osserva i provvedimenti delle autorità.

Con riserva di inviare più puntuali direttive, anche in relazione alle concorrenti competenze di altre Amministrazioni, si ritiene opportuno segnalare all'attenzione delle SS.LL. i punti del nuovo articolato che necessitano di immediate indicazioni applicative.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

Relativamente al Capo I, tale esigenza si presenta soprattutto per l'applicazione dell'art. 2, comma 3, concernente l'attestazione dell'uscita dello straniero dal territorio dello Stato.

A tal proposito si richiama l'attenzione sul fatto che l'attestazione deve essere richiesta dagli stranieri interessati al personale di controllo, all'atto dell'attraversamento della frontiera.

L'attestazione consisterà nell'apposizione, sul modello appositamente predisposto in all. 1, ovvero anche sullo stesso passaporto o documento equipollente, di un timbro contenente l'indicazione del valico, dell'uscita dal territorio nazionale e della data, con la sigla leggibile del personale preposto al servizio di controllo.

In materia di ingresso nel territorio dello Stato, argomento delle disposizioni del Capo II, è di immediato rilievo il disposto dell'art. 4, comma 2, relativamente al quale si unisce copia in all. 2 delle direttive diramate dal Ministro della Sanità in merito al possesso della certificazione sanitaria.

Relativamente alla disposizione dell'art. 5 i Sigg.ri Questori opereranno nella prospettiva di collaborazione già delineata dall'art. 15 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Per ciò che riguarda più specificamente il Capo III, si precisa che le procedure d'espulsione sono completamente ridisciplinate, prevedendo:

- l'espulsione come misura di sicurezza (art.7), conseguente a condanna penale, adottata dall'Autorità Giudiziaria;
- l'espulsione come misura di prevenzione (art.7 bis), adottata dal Pretore nei casi previsti dall'art.1 della legge 27



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4 -

dicembre 1956, n.1423, come sostituito dalla legge 3 agosto 1988, n. 327;

- l'espulsione degli stranieri arrestati o detenuti a richiesta degli stessi, del difensore o del pubblico ministero, (art.7 ter), adottata anch'essa dall'Autorità Giudiziaria;
- l'espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (art.7 quater), adottata dal Ministro dell'Interno, nei casi e con modalità analoghe a quelle già previste dal precedente art.7, comma 5, della legge n. 39/1990;
- il provvedimento amministrativo di espulsione (art.7 quinquies), adottato dal Prefetto, nei soli casi previsti dal comma 2 dell'articolo.

A proposito del nuovo istituto dell'espulsione quale misura di prevenzione, i Sigg.ri Questori cureranno di adottare, nella segnalazione al procuratore della Repubblica presso la pretura, i medesimi criteri di completezza di riscontro degli elementi di fatto previsti dall'art. 1 della legge n. 1423, e di valutazione della pericolosità, già ampiamente sperimentati nella predisposizione delle "proposte" di cui all'art. 4 della stessa legge. Si sottolinea, peraltro, che per l'applicazione dell'art. 7-bis qui in esame non occorre nè il previo "avviso", nè il decorso temporale di cui al predetto art. 4.

Relativamente alla disposizione del nuovo art. 7-ter, si fa notare che essa, rispetto alla precedente disciplina dell'art. 7, commi 12-bis e seguenti del D.L. n. 416/1989, contiene importanti innovazioni, fra cui:

- la possibilità di disporre l'espulsione giudiziaria anche a richiesta del Pubblico Ministero; al riguardo gli organi di polizia faranno pervenire all'autorità giudiziaria gli occorrenti riscontri, anche relativamente alla eventuale necessità di munire l'interessato di passaporto o suo



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5 -

duplicato;

- la fattibilità di procedere anche nei confronti degli stranieri arrestati in flagranza di reato; si richiama in proposito il possibile collegamento fra la norma qui in esame e quella dell'art. 7-septies, che prevede nuove fattispecie penali e nuove facoltà di arresto.

Per quanto concerne i provvedimenti di espulsione adottati dal Prefetto ai sensi della precedente normativa, si richiama l'attenzione sulla cessazione degli effetti nei casi di regolarizzazione previsti dal decreto-legge e sulla ineseguibilità delle espulsioni adottate nei confronti degli stranieri a favore dei quali è ora disposto il "divieto di espulsione" di cui all'articolo 7 - sexies, comma 9.

In merito al divieto di espulsione dei minori di anni 16, previsto dall'articolo ora citato, si ritiene, anche alla luce della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176, che nei confronti di minori presenti in Italia insieme alla propria famiglia o comunque con persona che ne abbia la rappresentanza legale o la responsabilità, continuino ad osservarsi, salvo ulteriori direttive di coordinamento fra i due testi normativi, le disposizioni a suo tempo impartite per l'applicazione della predetta Convenzione.

Di conseguenza, fermo restando che l'espulsione non potrà essere irrogata nei confronti del minore infrasedicenne, lo stesso potrà accompagnare l'esercente la patria potestà, il rappresentante legale o chi ne ha la responsabilità, eventualmente espulso.

Si segnala inoltre l'applicabilità delle nuove disposizioni dell'art. 7-septies, concernenti la mancata



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 6 -

esibizione del passaporto o altro documento di identità, nonché i fatti elusivi dell'espulsione di cui al comma 4.

L'articolo innova sensibilmente la norma dell'art. 7-bis del D.L. n. 416/1989, introdotta dal D.L. 14 giugno 1993, n. 187, prevedendo, fra l'altro, la nuova fattispecie penale del rientro o permanenza nello Stato, senza autorizzazione, da parte dello straniero espulso, consentendo l'arresto del contravventore anche fuori dei casi di flagranza.

Tale disposizione non si applica, evidentemente, per gli stranieri che procedono alla regolarizzazione, salvo che questa sia stata negata per insussistenza dei presupposti o revocata nel caso previsto dall'art. 12, comma 8.

La misura dell'espulsione così come disciplinata dalla nuova normativa, determina un divieto di reingresso nel territorio nazionale della durata di sette anni (art. 7 - sexies), salvo diverse disposizioni che devono essere contenute nel medesimo provvedimento di espulsione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 151 T.U.L.P.S..

Si attira inoltre l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni dell'art. 7-sexies, commi 5 e 6, concernenti le misure da adottare nel caso che l'espulsione non sia eseguibile, perchè occorrono accertamenti supplementari ovvero ulteriori documenti e in ogni altro caso in cui vi sia il pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

Relativamente alla applicazione del comma 6, il documento provvisorio ivi previsto sarà conforme al modello in all.3.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 7 -

Le fotografie saranno, all'occorrenza, fornite dai Gabinetti provinciali di polizia scientifica che cureranno anche gli altri adempimenti tecnici per l'identificazione. Si raccomanda il ritiro dei documenti provvisori allorchè è accertata l'identità del soggetto e, comunque, allo scadere della misura.

Il provvedimento che assoggetta lo straniero alle prescrizioni previste dalla norma qui in esame deve essere sottoposto alla convalida del pretore con le procedure dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito dalla legge n. 45/1995.

Si sottolinea, infine, che l'eventuale violazione delle prescrizioni è punita con la reclusione fino ad un anno con l'importante conseguenza dell'arresto obbligatorio, in deroga agli articoli 280 e 380 del C.P.P..

Particolare rilevanza, nel contesto della normativa in oggetto, assumono, poi, gli articoli 8 e 9 che, oltre a sancire un inasprimento delle pene per coloro che compiono attività dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri e l'impiego illecito di manodopera straniera, introducono una specifica circostanza aggravante, con pene da 5 a 15 anni di reclusione, per coloro che commettono il reato al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della stessa, ovvero nei confronti di minori "da impiegare in condizioni illegali per favorirne lo sfruttamento".

Con l'occasione, si attira la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che l'attività di contrasto, già in atto, volta a reprimere i delitti connessi all'illecito traffico degli immigrati e quelli di induzione, sfruttamento, agevolazione e favoreggiamento della prostituzione venga



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 8 -

intensificata con mirate iniziative dirette a contrastare, con sempre maggiore efficacia, tali attività illecite, sfruttando anche, a tal fine, la possibilità offerta dalla nuova normativa di procedere al sequestro del mezzo di trasporto per la successiva confisca, nei limiti previsti dall'art. 8 comma 8-bis.

Per quanto concerne il Capo IV (Ricongiungimenti e regolarizzazioni), si forniscono qui di seguito le indicazioni relative alle fasi iniziali dei procedimenti, con riserva di far conoscere le eventuali ulteriori direttive in merito, anche in relazione alle concorrenti competenze delle altre Amministrazioni interessate.

A proposito della regolarizzazione dei ricongiungimenti familiari, l'art.10 precisa che la domanda deve essere inoltrata dagli interessati al Questore entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; in proposito si unisce uno schema (All. 4) della documentazione richiesta.

Quanto alla regolarizzazione per offerta di lavoro, si fa presente che l'art. 12 prevede tre ipotesi di attivazione del procedimento:

- la dichiarazione scritta di un datore di lavoro di disponibilità alla immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato, determinato (non inferiore a 6 mesi) o a titolo di lavoro stagionale;
- l'autodichiarazione dello straniero di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani;
- l'autodichiarazione dello straniero di aver prestato attività lavorativa della durata non inferiore a 4 mesi nel corso dei 12 mesi precedenti, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 9 -

In relazione alle predette fattispecie, si uniscono, gli schemi riassuntivi della documentazione richiesta (all. 5, 6 e 7).

Gli uffici che ricevono la domanda devono illustrare ai richiedenti le condizioni previste dalla legge per la regolarizzazione, le conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci e le possibilità di impugnazione riconosciute dall'ordinamento. Essi inoltre provvedono a:

- verificare la completezza della domanda e della documentazione ed a rilasciare all'interessato apposita ricevuta;
- trasmettere copia della domanda e della documentazione allegata al competente Ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competente per territorio, per le verifiche spettanti;
- verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge per la regolarizzazione richiesta.

L'art. 12, richiamato anche dall'art. 10, stabilisce al riguardo che la regolarizzazione non è ammessa per coloro che abbiano riportato una sentenza di condanna anche non definitiva, in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, per uno dei delitti previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, ovvero quando il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.

Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL. si resta in attesa di assicurazione, con preghiera di segnalare eventuali emergenze, anche al fine di ulteriori indicazioni, di cui si fa riserva.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 10 -

I Sigg.ri Questori sono pregati infine di voler inviare settimanalmente al Servizio Stranieri di questo Dipartimento un prospetto aggiornato (all. 8) relativo al numero delle richieste di regolarizzazione distinte per nazionalità e motivi del soggiorno.

IL MINISTRO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Forcives", written in a cursive style.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mancini", written in a cursive style.

All. 1

TIMBRO LINEARE DELL'UFFICIO  
DI POLIZIA DI FRONTIERA

Visto l'art. 2, comma 3, del D.L. n. 489 del 18  
novembre 1995

SI ATTESTA

che il Signor \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
di nazionalità \_\_\_\_\_,  
in possesso del documento \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_  
dall'Autorità di \_\_\_\_\_,  
in data odierna esce dal territorio dello Stato.

TIMBRO E SIGLA

AEROP. INTERCONT. ROMA - FIJMICINO		
U	22.NOV.1995	U
2	POLIZIA FRONTIERA	2

XII LEGISLATURA - PRIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1996

All.n2

TLG N° 00908338  
DEL 21/11/95 - 11:59:11  
- Ministero Interni - ( Centro Radio ).

ZCZC RMH356 T RMIW034 T0018362.001 625240 0000664074150  
IGRM CO IGRM 149  
00100 ROMATELEX 149/134 21 1049

MINISTERO DELL'INTERNO DIP.  
PUBBLICA SICUREZZA  
00184 ROMAINTERNI

100.499.00/8608

OGGETTO: ART.4, CO.2 DEL DECRETO LEGGE 18 NOVEMBRE 1995 N.429  
INGRESSO DEI CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA  
CERTIFICAZIONE SANITARIA

CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA NORMA IN OGGETTO INDICATA SI  
FORNISCONO I SEGUENTI CHIARIMENTI

LA CERTIFICAZIONE PREVISTA DALLA PREDETTA NORMA DEVE ESSERE ESIBITA  
DAI CITTADINI DEI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA PER I  
QUALI SUSSISTA L'OBBLIGO DEL VISTO D'INGRESSO. TALE CERTIFICAZIONE  
DEVE RISULTARE VIDIMATA DAL CONSOLATO D'ITALIA CON SEDE NEL PAESE  
DI

PROVENIENZA E POSSEDUTA ALL'ATTO DELL'INGRESSO

PER PATOLOGIE PREGIUDIZIEVOLI PER LA SALUTE PUBBLICA-AI FINI DELLA  
MEDESIMA CERTIFICAZIONE- SI DEVONO INTENDERE LE MALATTIE INFETTIVE  
IN

ATTO AVENTI CARATTERE DI AMPIA DIFFUSIBILITA PER VIA AEREA C  
ORO-FECALE

PRESENTE TELEGRAMMA EST DIRETTO UFFICI DI SANITA MARITTIMA ED AEREA  
LORO SEDI E PER CONOSCENZA PRES. CONSIGLIO ET MINISTERO INTERNO  
IL MINISTRO SANITA - ELIO GUZZANTI

21/11 11.58  
NNNN



Allegato n. 3

### IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI

Letto l'art 7-sexies, comma 6° del D.L. nr. 489 del 18.11.1995, rilascia il seguente documento provvisorio d'identità per stranieri:

Nr. Documento \_\_\_\_\_

Cognome .....


Nome .....

Sesso.....Data di nascita.....

Luogo di nascita .....

Cittadinanza .....

Domicilio in Italia .....



#### PRESCRIVE

- Il presente documento è valido: \_\_\_\_\_ giorni dalla data di rilascio e deve essere esibito ad ogni richiesta dell'Autorità.
- Non costituisce titolo di soggiorno ma mezzo provvisorio di identificazione.
- Il titolare dovrà presentarsi presso il seguente Ufficio di Polizia: \_\_\_\_\_
- Secondo le seguenti modalità e frequenza: \_\_\_\_\_

#### AVVERTE

Lo straniero che, senza giustificato motivo, viola le prescrizioni imposte a norma dell'art. 7-sexies, comma 6° del citato D.L. 489/95, è punito con la reclusione fino ad un anno. In deroga agli articoli 280 e 380 del codice di procedura penale, è obbligatorio l'arresto ed è consentita l'applicazione della misura di cui all'art. 285 dello stesso codice.

Rilasciato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Firma del titolare



PER IL QUESTORE

Allegato n. 4

SCHEMA DEGLI ADEMPIMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI  
RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI (art. 10)1. DESTINATARI:

i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, presenti nel territorio dello Stato alla data del 19 novembre 1995, che chiedono di regolarizzare il ricongiungimento familiare con il coniuge o con il genitore, purchè quest'ultimo:

- a) sia in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale e soggiorni regolarmente nello Stato da almeno un anno;
- b) non sia residente con un altro congiunto;
- c) abbia un alloggio idoneo per il nucleo familiare e un reddito mensile netto pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale calcolato mensilmente (il quadruplo, per quattro figli, il sestuplo per sei e così via). Al reddito può concorrere quello del coniuge che abbia stipulato un rapporto di lavoro almeno biennale;

e purchè gli interessati :

- d) siano in possesso di regolare passaporto o documento equipollente, o di attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza;
- e) non siano stati condannati, con sentenza ancorchè non definitiva, per uno dei delitti di cui all'art. 380 C.P.P. e non siano pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. ADEMPIMENTI DEI DESTINATARI:

domanda (in carta da bollo di £.15.000) al Questore della provincia in cui risiedono o domiciliano, da presentarsi entro il 18 gennaio 1996 presso gli uffici indicati dal Questore (Questura o Commissariati sezionali o distaccati), contenente:

- a) le generalità degli interessati, nonchè del coniuge o genitore richiedente;
- b) le dichiarazioni circa la sussistenza dei presupposti di legge di cui al punto precedente;
- c) la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Alla domanda devono essere allegati:

- d) due foto tessera per ciascuna persona interessata al ricongiungimento;
- e) una marca da bollo da £. 15.000 per ciascun interessato;
- f) stato di famiglia, ovvero certificato di matrimonio (per il coniuge) o estratto dell'atto di nascita (per i figli). Se si tratta di certificati stranieri deve essere fornita anche una traduzione vidimata dal consolato italiano competente;
- g) copia del permesso di soggiorno del coniuge o genitore richiedente;
- h) copia della documentazione attestante la sussistenza delle altre condizioni richieste (presenza degli interessati in Italia alla data di entrata in vigore del decreto-legge, attestazione del Comune circa la idoneità dell'alloggio, reddito richiesto, con modello 101 o ultima busta-paga).

All'atto della domanda devono essere esibiti il passaporto o altro documento equipollente ovvero la predetta dichiarazione consolare di identità e gli esemplari originali della documentazione allegata. La domanda e la documentazione allegata devono essere presentate in originale e due copie.

Gli Uffici avvertiranno inoltre gli interessati delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci e degli strumenti di impugnazione previsti dall'ordinamento.

Allegato n. 5

## SCHEMA DEGLI ADEMPIMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI STRANIERI A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO (art. 12, comma 1)

1. DESTINATARI:

i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995:

- a) a favore dei quali un datore di lavoro italiano dichiara per iscritto di voler instaurare un regolare rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale, a tempo determinato non inferiore a sei mesi, o a tempo indeterminato;
- b) siano in possesso di passaporto o documento equipollente ovvero di attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese d'origine;
- c) non siano stati condannati, con sentenza ancorchè non definitiva, per uno dei delitti di cui all'art. 380 del codice di procedura penale e non siano pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. ADEMPIMENTI DEL DESTINATARI:

domanda (in carta da bollo di £.15.000) al Questore della provincia in cui risiedono o domiciliano, da presentarsi presso gli uffici indicati dal Questore (Questura o Commissariati sezionali o distaccati), contenente:

- a) le generalità degli interessati;
  - b) le dichiarazioni circa la sussistenza dei presupposti di legge, con particolare riguardo ai fatti di cui alla lettera a) del punto precedente, con l'indicazione delle generalità del datore di lavoro e della denominazione e sede della ditta o impresa;
  - c) la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro dipendente;
- alla domanda devono essere allegati:
- d) due foto tessera;
  - e) una marca da bollo da £. 15.000;
  - f) la dichiarazione originale del datore di lavoro di cui al primo punto, lettera a), in bollo, corredata di tutte le indicazioni occorrenti (generalità, denominazione e sede della ditta o impresa, data di inizio, tipologia e modalità dell'impiego, nonchè, per i rapporti a tempo determinato, termine finale);
  - g) copia della eventuale documentazione attestante la sussistenza delle altre condizioni richieste (va comunque comprovata dall'interessato la propria presenza in Italia alla data di entrata in vigore del decreto-legge).

All'atto della domanda devono essere esibiti il passaporto o altro documento equipollente o l'attestazione consolare di identità e gli esemplari originali della documentazione allegata. La domanda, la dichiarazione del datore di lavoro e la documentazione allegata devono essere presentate in originale e due copie.

Gli Uffici avvertiranno inoltre gli interessati delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci e degli strumenti di impugnazione previsti dall'ordinamento.

Allegato n. 6

SCHEMA DEGLI ADEMPIMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI STRANIERI  
CHE DICHIARANO RAPPORTI DI LAVORO IN ATTO A CARATTERE CONTINUATIVO  
(art. 12, comma 1)

1. DESTINATARI:

i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, i quali,

- a) dichiarino l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a carattere continuativo, in atto al 19 novembre 1995, alle dipendenze di un datore di lavoro italiano;
- b) siano in possesso di passaporto o documento equipollente, ovvero di attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese d'origine;
- c) non siano stati condannati, con sentenza ancorchè non definitiva, per uno dei delitti di cui all'art. 380 C.P.P. e non siano pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. ADEMPIMENTI DEI DESTINATARI:

domanda (in carta da bollo di £.15.000) al Questore della provincia in cui risiedono o domiciliano, da presentarsi presso gli uffici indicati dal Questore (Questura o Commissariati sezionali o distaccati), contenente:

- a) le generalità degli interessati;
- b) le dichiarazioni circa la sussistenza dei presupposti di legge, con particolare riguardo ai fatti di cui alla lettera a) del punto precedente, con l'indicazione delle generalità del datore di lavoro e della denominazione e sede della ditta o impresa;
- c) la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro dipendente; alla domanda devono essere allegati:
- d) due foto tessera;
- e) una marca da bollo da £. 15.000;
- f) copia della eventuale documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste (va comunque comprovata dall'interessato la propria presenza in Italia alla data di entrata in vigore del decreto-legge).

All'atto della domanda devono essere esibiti il passaporto o altro documento equipollente ovvero l'attestazione consolare di identità e gli esemplari originali della documentazione allegata. La domanda e la documentazione allegata devono essere forniti in originale e due copie.

Gli Uffici avvertiranno inoltre gli interessati delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci e degli strumenti di impugnazione previsti dall'ordinamento.

Allegato n. 7

SCHEMA DEGLI ADEMPIMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI STRANIERI  
CHE DICHIARANO RAPPORTI DI LAVORO DI CARATTERE NON CONTINUATIVO.  
(art. 12, comma 2)

1. DESTINATARI:

i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, i quali,

- a) siano stati alle dipendenze di uno stesso datore di lavoro almeno quattro mesi nel corso degli ultimi dodici mesi;
- b) siano in possesso di passaporto o documento equipollente ovvero di attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese d'origine;
- c) non siano stati condannati, con sentenza ancorchè non definitiva, per uno dei delitti di cui all'art. 380 C.P.P. e non siano pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. ADEMPIMENTI DEI DESTINATARI:

domanda (in carta da bollo di £. 15.000) al Questore della provincia in cui risiedono o domiciliano da presentarsi presso gli uffici indicati dal Questore (Questura o Commissariati sezionali o distaccati) contenente:

- a) le generalità degli interessati;
- b) le dichiarazioni circa la sussistenza dei presupposti di legge, con particolare riguardo ai fatti di cui alla lettera a) del punto precedente, con l'indicazione delle generalità del datore di lavoro e della denominazione e sede della ditta o impresa;
- c) la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per l'iscrizione nelle liste di collocamento.

Alla domanda devono essere allegati:

- d) due foto tessera;
- e) una marca da bollo da £. 15.000;
- f) copia della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste (va comunque comprovata dall'interessato la propria presenza in Italia alla data di entrata in vigore del decreto-legge).

All'atto della domanda devono essere esibiti il passaporto o altro documento equipollente ovvero dell'attestazione consolare d'identità e gli esemplari originali della documentazione allegata. La domanda e la documentazione allegata devono essere forniti in originale e in due copie.

Gli Uffici avvertiranno inoltre gli interessati delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci e degli strumenti di impugnazione previsti dall'ordinamento.





ALLEGATO 2.

Circolare n. 39/95



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

\*\*\*\*\*

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1<sup>a</sup> Div.

Roma, 30.11.1995

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale di cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

AI SIGG.RI DIRIGENTI  
DEGLI UFFICI STRANIERI  
DELLE QUESTURE

LORO SEDI

Di seguito alla circolare p.n. emanata in data 22.11.1995, si ritiene opportuno eliminare dagli schemi n.4, 5, 6 e 7, allegati alla suddetta disposizione, il punto e) concernente la richiesta di una marca da bollo da L.15.000, che non deve essere più corrisposta dallo straniero.

p. IL CAPO DELLA POLIZIA

ALLEGATO 3.

Circolare 43/95



EB

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1<sup>^</sup> Div.

Roma, 7.12.1995

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>

./.



EB

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

Ad integrazione delle direttive impartite con la circolare p.n. del 22 novembre u.s. ed in relazione ai quesiti formulati da numerose Questure sull'interpretazione del decreto 489 del 19.11.1995, si precisa quanto segue:

## 1) RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

La regolarizzazione per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 10 si intende estesa anche ai congiunti e coniugi extracomunitari di cittadini italiani.

Si ritiene, poi, che, per tutelare e favorire l'unità del nucleo familiare, il cittadino extracomunitario che abbia ottenuto la regolarizzazione per offerta di lavoro, può richiedere la regolarizzazione per ricongiungimento familiare del proprio coniuge.

Potranno, inoltre, permanere sul territorio nazionale, anche i minori di anni 16 clandestini che siano presenti sul territorio nazionale con i genitori, anch'essi clandestini, uno dei quali o entrambi fruiscano della regolarizzazione per motivi di lavoro.

In tale ipotesi i nominativi dei minori verranno inseriti nel permesso di soggiorno di un genitore.

La soluzione sopraevidenziata trova fondamento non solo nel divieto di espulsione per i minori di anni 16, imposto dall'art. 7 sexies comma 9, ma anche con quanto previsto dalla Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo del 1989 che garantisce ai minori lo stesso trattamento giuridico riservato agli esercenti la patria potestà.

I genitori a carico di cittadini extracomunitari non potranno, invece, godere dei benefici della regolarizzazione per ricongiungimento familiare, ma potranno, però, essere ricongiunti con i propri familiari, ai sensi dell'art. 4 della legge 30.12.1986 n. 943.

./.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

Si chiarisce, infatti, che, anche su concorde parere del Ministero degli Affari Esteri, la disposizione prevista dal decreto in oggetto (Art.11) concernente la procedura per ottenere il ricongiungimento familiare, deve essere confrontata e raccordata con l'art. 4 della legge 943/86, che disciplina i ricongiungimenti familiari per i lavoratori non comunitari legalmente residenti ed occupati.

Ciò posto, in attesa che in sede di conversione del decreto possano essere meglio esplicitate le connessioni tra le due normative e chiariti i punti del decreto che danno adito a dubbi in sede di applicazione (es. art. 11 comma 1 ...che sia residente in Italia con un prossimo congiunto), si ritiene che per i lavoratori extracomunitari che richiedano, attualmente, il ricongiungimento familiare rimanga in vigore la procedura fino ad ora adottata con la circolare n.69/92 emanata da questo Ministero, in applicazione dell'art. 4 legge 943/86 che, peraltro, è sicuramente più favorevole per lo straniero.

Per le richieste di ricongiungimento che vengano, invece, inoltrate da cittadini extracomunitari presenti sul territorio a titolo diverso dal lavoro subordinato e per i lavoratori che sono esplicitamente esclusi dall'applicazione della legge 943/86 (art. 14), verrà applicata la nuova normativa, continuando, però, sul piano della procedura, ad inviare i relativi nulla osta a questo Ministero che provvederà a trasmetterli, in via telematica, al Dicastero degli Affari Esteri per il successivo inoltro alle Rappresentanze diplomatiche.

## 2) REGOLARIZZAZIONE PER OFFERTA DI LAVORO

A parere di questo Ministero la regolarizzazione per offerta di lavoro potrà essere richiesta anche con dichiarazioni

./.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4 -

presentate da datori di lavoro stranieri, nonostante difformi interpretazioni secondo le quali le dichiarazioni dovrebbero essere effettuate esclusivamente da cittadini italiani.

Ciò posto, tenuto conto che proprio la formulazione dell'art. 12 comma 1 dà adito ai dubbi interpretativi sopraindicati ed in attesa che in sede di conversione venga chiarita la questione, si ritiene opportuno accettare anche le istanze di regolarizzazione presentate con dichiarazioni di datori stranieri.

Si evidenzia, inoltre, che, in relazione all'art. 12 comma 2, sussiste una difformità di indirizzo tra questo Dicastero, che ritiene che il rapporto di lavoro non debba essere in atto, ma debba essere solo verificato che lo straniero abbia prestato un'attività lavorativa della durata non inferiore a 4 mesi nel corso dei 12 mesi precedenti, ed il Ministero del Lavoro che, invece, specifica, con propria circolare, allegata in copia, che il rapporto di lavoro deve essere in atto all'entrata in vigore del decreto legge, ma non più sussistente alla data in cui la dichiarazione viene resa alla Questura.

E' opportuno, comunque, che anche nel caso sopraevidenziato vengano accolte le istanze di regolarizzazione, in attesa di un chiarimento in sede di conversione del decreto legge 489.

Si allega, inoltre, una successiva circolare del predetto Dicastero emanata in data odierna.

Per quanto concerne, poi, i titoli di soggiorno che dovranno essere rilasciati ai cittadini stranieri per i quali è previsto dall'art. 7 sexies comma 9 il divieto di espulsione si comunica che:

- a) i nominativi dei minori di anni sedici verranno inseriti nei permessi di soggiorno dei genitori o di chi esercita

./.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5 -

la patria potestà.

Per i minori in stato di abbandono valgono le disposizioni già impartite con circolare n. 32 del 20.7.1993;-----

- b) per regolare presenza si intende il possesso di un valido permesso di soggiorno.  
La decorrenza dei cinque anni si calcola retrocedendo a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge in questione;
- c) agli stranieri che vivono con parenti italiani entro il quarto grado nel caso in cui non possano beneficiare di un autonomo titolo di soggiorno (es. per lavoro) viene rilasciato un permesso di soggiorno per coesione familiare. Si chiarisce, inoltre, che nel divieto di espulsione deve essere ricompreso il coniuge extracomunitario di cittadino italiano;
- d) alle donne in stato di gravidanza viene rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche.

Si sottolinea, inoltre, che la regolarizzazione prevista dal decreto legge in oggetto, sia per ricongiungimento familiare che per lavoro, è rivolta a tutti i cittadini stranieri che dimostrino di essere presenti sul territorio nazionale alla data del 19.11.1995, di conseguenza coloro che alla data sopraindicata risultino essere in possesso di un permesso di soggiorno o qualsiasi titolo rilasciato (scaduto o in corso di validità) potranno richiedere la regolarizzazione purchè siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Si reputa, infine, opportuno ribadire che la legge 390/92 inerente gli interventi straordinari in favore delle Repubbliche della ex Jugoslavia è ancora in vigore, fino a che non intervengano disposizioni normative che

./.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 6 -

espressamente dichiarino abrogata la legge stessa.

Tanto premesso, i cittadini della ex Jugoslavia che si trovino in Italia con permessi di soggiorno per motivi umanitari validi anche per lavoro, che come precedentemente chiarito con la circolare del 13.11.1995 non possono richiedere la conversione del proprio titolo di soggiorno, potranno però, presentare domanda di regolarizzazione ai sensi del decreto 489/95, ove siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Si allega un fac-simile di uno schema del provvedimento amministrativo di espulsione previsto dall'art. 7 quinquies.

Ci si riserva, comunque, di inviare ulteriori chiarimenti al riguardo, con le traduzioni nelle lingue previste dal decreto in oggetto.

PEL MINISTRO



XII LEGISLATURA - PRIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1996



*Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale*  
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

Servizio per i problemi dei lavoratori  
migrati extracomunitari e delle loro famiglie

Prot. N.º 25855

Allegati 4



CIRCOLARE 146/95

29 NOV. 1995

Roma 19

Agli Uffici Regionali e  
Provinciali del Lavoro e  
della M.O. (TRAMITE ISPETTIVITÀ)  
LORO SEDI ULLA

Agli Ispettorati Regionali  
e Provinciali del Lavoro e  
della M.O. (TRAMITE ISPETTIVITÀ)  
LORO SEDI URLT

All'Assessorato al lavoro  
alla Previdenza Sociale  
Regione Siciliana  
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di  
Bolzano-Assessorato Lavoro  
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di  
Trento-Assessorato Lavoro  
TRENTO

e, p.c.: Al Ministero degli Affari  
Esteri-D.G.A.P. - Uff. VII  
- D.G.E.A.S. - Uff. X  
ROMA

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento di P.S.  
D.G. AA.GG.-Serv. Stranieri  
ROMA

All'I.N.P.S.  
Direzione Generale  
Via Ciro il Grande, 2  
ROMA

All'Agenzia Regionale per  
l'Impiego  
SEDE

OGGETTO: Decreto-Legge 18 novembre 1995, n. 489.

Con la pubblicazione sulla G.U. è entrato in vigore il Decreto-Legge 18 novembre 1995, n. 489 recante "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea".

Il provvedimento, coinvolge l'attività di codesti Uffici ed Ispettorati del lavoro per quanto attiene alle materie disciplinate al Capo I, artt. 13; Capo III art. 9; Capo IV artt. 11 e 12.

**FLUSSI D'INGRESSO E LAVORO STAGIONALE**

L'art. 1, 1° comma del Capo I, prende in esame la programmazione dei flussi d'ingresso in Italia di cittadini non appartenenti all'Unione europea prevedendo che nel decreto annuale siano indicate "anche le possibilità d'impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilità accertate attraverso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle Commissioni Regionali per l'Impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori che si avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale".

Il comma 2 fa riferimento a convenzioni che le CRI potranno stipulare per favorire l'accesso dei lavoratori non comunitari ai posti di lavoro, in ambiti territoriali e per settori determinati, in relazione a situazioni accertate di indisponibilità di manodopera locale.

Dette convenzioni individueranno anche il trattamento economico e normativo, le condizioni di lavoro e le misure complementari relative all'accoglienza dei lavoratori stranieri.

Per eventuali fabbisogni aggiuntivi il comma 5 ribadisce la procedura prevista dall'art. 8 della legge 943/86, per i cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E. ancora residenti all'estero.

Le modalità di attuazione saranno fissate in apposite intese bilaterali stipulate dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e del Ministro dell'Interno, con le Autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di partenza.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 e per l'avvio delle procedure indicate dagli artt. 1, 2 e 3, si fa riserva di emanare successive istruzioni operative sui complessi aspetti della normativa in esame, in linea con le indicazioni fornite dall'emanando decreto di programmazione dei flussi d'immigrazione per l'anno 1996.

**ESPULSIONI E DISPOSIZIONI PENALI**

Si richiama l'attenzione degli Ispettorati provinciali del lavoro sull'art. 9, comma 2, del Capo III che prevede un regime sanzionatorio più oneroso per quei datori di lavoro che persistono nell'impiego illegale di lavoratori stranieri non utilizzando gli strumenti di regolarizzazione predisposti dal decreto di cui trattasi.

**REGOLARIZZAZIONE PER OFFERTA DI LAVORO**

L'art. 12, 1° comma, del Capo IV esemplifica i casi in cui i lavoratori dei Paesi non appartenenti all'U.E. possono, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto, richiedere alla Questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Le fattispecie previste sono:

a) stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto (19.11.95), in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ai quali un datore di lavoro rilasci dichiarazione scritta della propria disponibilità all'immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a sei mesi, oppure a titolo di lavoro stagionale;

b) stranieri, nelle condizioni soggettive di cui sopra, che dichiarino di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani.

Al riguardo, si sottolinea come tale dichiarazione potrà essere resa in qualsiasi momento, nell'arco dei 120 giorni previsti come termine ultimo per la regolarizzazione. Pertanto, tutti i lavoratori di Paesi non appartenenti all'U.E. che entro il 18 marzo 1996 dichiarino alle Questure di avere un rapporto di lavoro a carattere continuativo in atto, potranno ottenere dalle Questure stesse (previa verifica da parte degli Ispettorati provinciali del Lavoro e dell'INPS) il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Un'eccezione alla fattispecie di cui sopra, è rappresentata al comma 2 dello stesso art. 12, riguardante la regolarizzazione degli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro ancora in atto alla data di entrata in vigore del decreto (19 novembre 1995), ma non più sussistenti alla data in cui la dichiarazione stessa viene resa alla Questura (sempre entro il 18 marzo 1996). In questo caso, e purché tale rapporto di lavoro pregresso abbia avuto una durata non inferiore a 4 mesi nel corso dei 12 mesi precedenti, gli stranieri possono richiedere alla Questura un permesso di soggiorno di 6 mesi per l'iscrizione al collocamento. Si richiama l'attenzione sul fatto che il rapporto di lavoro pregresso debba comunque risultare in atto alla data di entrata in vigore del provvedimento, e non risalire a tempi antecedenti.

Tutte le dichiarazioni rese dai lavoratori saranno trasmesse in copia dalle Questure agli Ispettorati provinciali del lavoro e alle sedi INPS competenti per territorio, per le verifiche e gli ulteriori adempimenti.

Gli Ispettorati provinciali del lavoro ne invieranno, a loro volta, copia agli Uffici provinciali del lavoro e provvederanno ad eseguire con tempestività gli accertamenti,

con le stesse procedure adottate per la verifica delle autocertificazioni rilasciate dai lavoratori non comunitari in occasione del primo rinnovo del permesso di soggiorno ex legge 39/90.

L'esito degli accertamenti sarà comunicato alle locali Questure, agli Uffici provinciali del lavoro e all'INPS.

#### ADEMPIMENTI IMMEDIATI

I lavoratori stranieri di cui al comma 2, saranno iscritti nelle apposite liste presso le Sezioni Circostrizionali per l'Impiego, su presentazione delle ricevute rilasciate dalle Questure ai sensi del comma 3, e previa acquisizione agli atti di copia della documentazione relativa al pagamento alla locale sede INPS della somma di cui al comma 7.

E' appena il caso di informare i lavoratori che potranno rivolgersi alle sedi INPS per conoscere le modalità di tale pagamento.

Nei casi di cui al comma 1 (impegno da parte del datore di lavoro all'immediata assunzione regolare di un lavoratore straniero, oppure prestazione di lavoro non regolare in corso), il datore di lavoro dovrà adempiere a quanto stabilito dal comma 6. La relativa comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro del versamento della somma corrispondente a sei o quattro mesi di contributi, - a seconda del tipo di rapporto instaurato, deve intendersi sostitutiva della comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.L. 416/95.

Il rilascio del libretto di lavoro al datore regolarizzante sarà fatto dall'Ispettorato dietro presentazione della suddetta ricevuta.

Qualora i lavoratori di cui al comma 2 durante i sei mesi della validità del permesso di soggiorno di cui al comma 5 lettera d) venissero assunti:

- la stipula del contratto di lavoro dovrà avvenire presso l'UPLMO competente per territorio, previo versamento all'INPS di sei o quattro mesi di contributi, a titolo di anticipo, rispettivamente per contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

La verifica dell'effettivo inizio del rapporto di lavoro e della permanenza dello stesso competerà, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 punto 11 del decreto legge 2.10.95 n. 416, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro dietro segnalazione dell'UPLMO.

In relazione agli adempimenti sopra previsti, si dispone quanto segue:

- gli Uffici regionali del lavoro trasmetteranno a mezzo fax quindicinalmente entro il 20 e il 5 di ogni mese, con prima scadenza al 5 dicembre p.v., un prospetto riepilogativo regionale delle comunicazioni inviate dai datori di lavoro agli Uffici provinciali del lavoro riportanti la durata del contratto proposto, il settore produttivo e la qualifica professionale dei lavoratori.


Nello stesso prospetto e con le identiche specificazioni dovranno essere indicati i contratti di lavoro stipulati presso gli Uffici provinciali del lavoro;

- gli Ispettorati regionali del lavoro segnaleranno con periodicità mensile entro il 5 del mese successivo, con riepilogo regionale, i risultati delle verifiche effettuate dagli Ispettorati provinciali del lavoro sulle dichiarazioni ricevute dalle Questure.

Si rammenta agli Uffici del lavoro di mantenere distinte le notizie di cui sopra dai dati concernenti le autorizzazioni ex art. 8 L. 943/86, sui quali si richiama l'esatto e puntuale adempimento.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

IL MINISTRO





*Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale*

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO  
SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI  
IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO FAMIGLIE

*Prot. N.° 24211  
Allegati*

Circ. n. 150/95

7 DIC 1995

MCC 3

*Roma*  
Agli Uffici Regionali e  
Provinciali del Lavoro  
e della M. O  
LORO SEDI

Agli Ispettorati Regionali  
e Provinciali del Lavoro  
LORO SEDI

Regione Siciliana -  
Assessorato al Lavoro ed  
alla Previdenza Sociale  
PALERMO

Alla Provincia Autonoma  
di Bolzano -  
Assessorato Lavoro  
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma  
di Trento -  
Assessorato Lavoro  
TRENTO

Alle Agenzie Regionali  
per l'Impiego  
LORO SEDI

e p.c. Al Ministero degli  
Affari Esteri -  
D.G.A.P. - Uff. VII  
D.G.E.A.S. - Uff. X  
ROMA

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento di P.S.  
D.G. AA.GG. -  
Servizio Stranieri  
ROMA

All'I.N.P.S.  
Direzione Generale  
Via Ciro il Grande, 2  
ROMA

OGGETTO: Decreto- Legge 18 novembre 1995, n. 489 - Precisazioni

A seguito di numerosi quesiti pervenuti in materia di regolarizzazione dei rapporti di lavoro in Italia dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea di cui all'art. 12 del D.L. 489/95, si formulano le seguenti precisazioni:

## - SETTORE DI LAVORO DOMESTICO

Il comma 1 dell'art. 12 del Decreto - Legge non esclude la possibilità che la dichiarazione di disponibilità all'immediata assunzione regolare di un cittadino non appartenente a Paesi dell'Unione Europea venga rilasciata, per quanto concerne il settore del lavoro domestico, da più datori di lavoro.

Pertanto, i cittadini extracomunitari potranno presentare alle locali Questure una o più dichiarazioni, dalle quali risultino rapporti di lavoro a tempo indeterminato per una durata complessiva minima settimanale di ore 24 di lavoro.

## - TIPOLOGIA DEL CONTRATTO DI LAVORO

Le dichiarazioni di impegno all'assunzione possono anche riguardare rapporti di lavoro di apprendistato, contratti di formazione e lavoro e contratti a tempo parziale

In tali casi la dichiarazione del datore di lavoro dovrà indicare in maniera esplicita che le assunzioni avvengono nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia. specifiche per i differenti istituti sopraindicati.

Poiché la regolarizzazione si fonda sul presupposto che il lavoratore riesca a trarre dal rapporto di lavoro il reddito necessario alle normali esigenze di vita e di inserimento sociale, si ritiene che, nel caso dei contratti a tempo parziale, la durata oraria settimanale complessiva non possa comunque risultare inferiore alle 20 ore medie settimanali.

**- ADEMPIMENTI UFFICI ED ISPETTORATI DEL LAVORO**

In ordine agli adempimenti di codesti Uffici ed Ispettorati del Lavoro si ritiene ribadire le istruzioni già impartite e precisamente :

Gli Uffici Provinciali del Lavoro, cui sono trasmesse le comunicazioni dei datori di lavoro che assumono cittadini non comunitari ( art. 12 co. 6) avranno cura di segnalarle al locale Ispettorato del Lavoro per il rilascio del relativo libretto di lavoro, che potrà essere consegnato o al datore di lavoro o al lavoratore.

Provvederanno inoltre a registrare separatamente con le modalità in atto per i lavoratori extracomunitari ancora all' estero ( art. 8 L. 943/86) le comunicazioni ricevute, segnalandole come indicato nella circolare n. 146/95 sui modelli all.3 ( segnalazioni ricevute tramite l' Ispettorato) e all 4 ( comunicazioni datori di lavoro e contratti stipulati ex co. 5 lettera D ).

Per quanto concerne invece i lavoratori di cui al comma 2 , cui è stato accordato il permesso di soggiorno limitato a sei mesi per l' iscrizione nelle liste, gli stessi saranno registrati nelle apposite liste presso le Sezioni Circoscrizionali per l' Impiego.

A questi ultimi, il libretto di lavoro potrà essere rilasciato al momento della stipula del contratto di lavoro presso l' U.P.L.M.O.

Si coglie l'occasione per rammentare agli Uffici ed Ispettorati Regionali del Lavoro di allegare ai prospetti riepilogativi regionali copia delle segnalazioni ricevute dalle strutture provinciali, e corredare la documentazione con una sintetica relazione sull' andamento della regolarizzazione.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione e di adempimento.



IL DIRETTORE GENERALE



## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_

ESAMINATI gli atti d'ufficio dai quali si rileva che il cittadino

(indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto - che non possono essere sostituite dall'astratto richiamo alla disposizione normativa - che giustificano l'espulsione - obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 7 quinquies co. 4 del D.L. n. 489 del 28.11.1995).

VISTO l'art. 7 quinquies co. 1,2 e 4 del D.L. n. 489 del 18.11.1995.

LETTO l'art. 7 sexies co. 2 del D.L. n. 489 del 18.11.1995

## D E C R E T A

l'espulsione del cittadino \_\_\_\_\_  
al quale viene intimato di lasciare il territorio dello Stato entro dieci giorni attraverso la frontiera di \_\_\_\_\_

Allo stesso è fatto divieto

-salva diversa disposizione che sia adottata nel caso specifico- ai sensi dell'art. 7 sexies co. 1 del D.L. n. 489 del 18.11.1995, di rientrare nel territorio dello Stato prima che siano trascorsi sette anni, a meno che non sia rilasciata una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 151 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), a seguito di istanza da inoltrare tramite la competente Rappresentanza Diplomatica all'estero.

Il citato straniero è avvertito, ai sensi dell'art. 7 septies co. 4 del D.L. n. 489 del 18.11.1995, che se si trattiene o fa rientro nel territorio dello Stato prima del termine previsto senza autorizzazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio

---

XII LEGISLATURA - PRIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1996

---

entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 7 quinquies co. 5 del D.L. n. 489 del 18.11.1995, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 9 co. 1 del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971.

Data e luogo

FIRMA

an/IUR

ALLEGATO 4.

Circolare n. 44/95



SL

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

\*\*\*\*\*

N.559/443/227631/12/196/1<sup>a</sup>Div.

Roma, 15.12.1995

OGGETTO: Provvedimenti amministrativi di espulsione ex art. 7  
quinquies DL 489/95.

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.:	
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

\*\*\*\*\*

- 2 -

In relazione ai quesiti qui pervenuti riguardanti i provvedimenti amministrativi di espulsione si rappresenta quanto segue.

Allo scopo di contemperare l'esigenza di provvedere all'obbligatoria espulsione di cittadini extracomunitari clandestini entrati in Italia dopo il 19.11.1995, con la necessità di garantire il diritto di godere dei benefici della regolarizzazione previsti dal decreto legge 489/95 a quanti risultino presenti in Italia, alla stessa data, in condizione di clandestinità, si ritiene che, in caso di rintraccio di un cittadino extracomunitario, dovrà, innanzitutto, essere verificata, attraverso una specifica intervista, dopo gli opportuni rilievi segnaletici, la posizione dello straniero sul territorio nazionale, al fine di poter accertare se lo stesso possa beneficiare o meno della regolarizzazione prevista dal citato decreto 489/95.

A seguito del suddetto controllo potranno verificarsi le sottoindicate fattispecie:

- a) lo straniero è in possesso di un documento di identificazione ed è in grado di dimostrare, al momento del rintraccio, la presenza sul territorio nazionale alla data del 19.11.1995. In questa ipotesi gli verrà comunicato che è nella condizione di beneficiare della regolarizzazione prevista dalla legge, fino al termine di scadenza.
- b) Lo straniero è in possesso di documento di identificazione, ma non può dimostrare immediatamente la presenza al 19.11.95. In questo caso verrà invitato, ai sensi dell'art. 15 del T.U.L.P.S., ad esibire tale prova entro un congruo lasso di tempo (es: 10 giorni). Ove tale dimostrazione venga prodotta lo straniero avrà la possibilità di beneficiare della sanatoria fino al termine di scadenza. Nel caso in cui lo straniero non produca la prova della presenza al 19.11.95 si



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

\*\*\*\*\*

- 3 -

potrà procedere all'espulsione ai sensi dell'art. 7 quinquies.

c) Lo straniero non è in possesso di alcun documento di identificazione. In tale ipotesi il cittadino extracomunitario, potrà essere denunciato, ai sensi dell'art. 7 septies 1° comma, ove non esibisca una giustificata motivazione alla mancata esibizione. Anche in questo caso comunque, si dovrà invitare lo straniero ad esibire, con le modalità previste nel punto b), un documento di riconoscimento nonché la prova della presenza in Italia al 19.11.95.

Nel caso in cui lo straniero non produca tale documentazione, potrà essere espulso ai sensi dell'art. 7 quinquies.

PEL MINISTRO

ALLEGATO 5.

Circolare 45/95



EB

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

\*\*\*\*\*

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div.

Roma, 21.12.1995

OGGETTO: Accompagnamento alla frontiera dei cittadini stranieri espulsi.

Art. 7 sexies, comma 4, del D.L. 18.12.1995, n. 489.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA        LORO SEDI    
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA        LORO SEDI    
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI        BOLZANO    
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI        TRENTO    
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA        AOSTA  

Sono qui pervenuti numerosi quesiti volti a precisare la portata della norma indicata in oggetto che demanda alle forze di polizia l'accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso.

Al riguardo, nel richiamare la circolare pari numero del 10.3.1992, si ribadisce che tale incombenza ricade sulla Polizia di Stato, mentre sarà assicurata la disponibilità dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza solo in situazioni di particolare necessità ed emergenza portate, previamente, all'esame del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di impartire ai dipendenti Uffici puntuali direttive.

IL CAPO DELLA POLIZIA

ALLEGATO 6.

CIRCOLARE 2/96



EB

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.559/443/227631/12/196/1^Div.

Roma, 19.1.1996

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 14 del 18 gennaio 1996 il decreto legge n. 22, emanato nella stessa data, con il quale viene reiterato, con circoscritte modifiche, il precedente decreto n. 489 del 18.11.1995.

In particolare, in materia di lavoro stagionale, all'art. 2 comma 3, viene indicata la data del 31 marzo 1996 come termine entro il quale gli stranieri debbono dimostrare di aver abbandonato il territorio nazionale, al fine di poter beneficiare del diritto a rientrare in Italia come lavoratore stagionale.

La più rilevante modifica è stata introdotta in materia di ingresso e soggiorno.

L'art. 4 comma 2 ha, infatti, previsto che la certificazione sanitaria non sarà più obbligatoria per tutti i cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ma solo per quelli che il Ministero della Sanità indicherà con apposito decreto.

Per quanto concerne, infine, la regolarizzazione per ricongiungimento familiare e per offerta di lavoro (art. 10 e 12), il decreto 22/96 ha prorogato i termini previsti nel decaduto decreto legge 489/95 stabilendo la data del 31 marzo 1996 come termine ultimo per poter presentare le relative istanze da parte dei cittadini stranieri che dimostrino la presenza in Italia alla data del 19.11.1995.

Si segnala, infine, che anche il termine per la regolarizzazione di cui all'art. 3, comma 13 della legge 8 agosto 1995 n. 335, è stato prorogato fino al 31 marzo 1996 (art. 12 comma 12).

PEL MINISTRO



ALLEGATO 7.

Circolare n. 3/96



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

\*\*\*\*\*

N.559/443/227631/12/196/1<sup>a</sup>Div.

Roma, 23.1.1996

OGGETTO: Decreto legge n. 22 del 18.1.1996 - Richiedenti asilo  
- Chiarimenti.-AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

E' stato segnalato a questo Dipartimento di P.S., da parte di Associazioni umanitarie, che alcune Questure accoglierebbero le istanze di regolarizzazione presentate, ai sensi del decreto 18.11.1995 n. 489, reiterato con circoscritte modifiche dal D.L. n. 22 del 18.1.1996, da cittadini extracomunitari che hanno pendente presso i competenti T.A.R. ricorso amministrativo avverso provvedimenti di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, solo previa esplicita rinuncia a coltivare il ricorso stesso.

Al riguardo, corre obbligo rappresentare che la possibilità di usufruire della regolarizzazione, ove sussistano i requisiti previsti dal citato decreto 22/96, non può in alcun modo, incidere sul proseguo dell'iter giurisdizionale, non sussistendo incompatibilità tra le due azioni poste in essere dallo straniero.

Si soggiunge, infine, che i suddetti cittadini extracomunitari dovranno richiedere, ove non ne siano in

./.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

\*\*\*\*\*

- 2 -

possesso, alle proprie Rappresentanze diplomatiche il passaporto o documento equipollente, così come previsto dalla legge e, in casi eccezionali, ove sorgano difficoltà nell'acquisire tali documenti potranno essere accettati passaporti scaduti ed eventualmente anche il permesso di soggiorno ormai non più valido, rilasciato all'atto della presentazione dell'istanza di asilo, ex art. 1 del D.P.R. 15 maggio 1990 n. 136.

IL CAPO DELLA POLIZIA

ALLEGATO 8.

ITALIA - RESPINGIMENTI

	1993	1994	1995
scarsi mezzi	32.154	20.844	23.452
passaporto mancante/scaduto	10.330	13.072	11.805
visto mancante/scaduto	13.925	11.889	12.271
altre cause	10.993	8.903	8.715
passaporto falso	1.698	1.609	2.489
visto falso	680	748	3.648
iscrizione R.F.	108	67	62
TOTALE	69.888	57.132	62.442

XII LEGISLATURA - PRIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1996



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE

per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale

## TELEFAX

DA :  SERVIZIO POLIZIA STRADALE  
Divisione  1<sup>a</sup>  2<sup>a</sup>  3<sup>a</sup>

FROM :  SERVIZIO POLIZIA FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE  
 Divisione Polizia Ferroviaria  
 Divisione Polizia Frontiera  
 Divisione Polizia Postale

C.O. DCSA REGGIANI

A : \_\_\_\_\_  
TO : \_\_\_\_\_



Numero fax:  
Fax Number:

Pref./Zip

Numero / Number

Numero di pagine : ( compresa la presente )  
Number pages : ( included this page )

NOTE : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IN CASO DI ERRATA TRASMISSIONE O ERRATO DESTINATARIO  
IN CASE OF MISTAKEN TRANSMISSION OR INCORRECT ADDRESSE



### FAX

Prof. Zip	Numero Number
06	46635877
06	4883963



### TEL.

Prof. Zip	Numero Number
06	46647123
06	4884646



ALLEGATO 9.

# Ministero dell'Interno

**DATI STATISTICI SULL'ACCOGLIENZA IN ITALIA DI SFOLLATI E DI RICHIEDENTI ASILO PROVENIENTI DAI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA. PERIODO DAL 1° GIUGNO 1991 (INIZIO CRISI CROATA) AL 31 DICEMBRE 1995 - LA TABELLA E' SUDDIVISA PER TIPOLOGIA DEL TITOLO DI SOGGIORNO**

Permessi di soggiorno per motivi straordinari a cittadini della ex Jugoslavia (legge n.390/1992) e a cittadini della ex Jugoslavia di origine italiana (legge n. 423/1991)	permessi di soggiorno per richieste di asilo (Convenzione di Ginevra)	TOT
58.728	335*	59.063

\* di cui riconosciuti n. 73

TOTALE CITTADINI DELLE REPUBBLICHE DELLA EX JUGOSLAVIA SOGGIORNANTI IN ITALIA A VARIO TITOLO (AL 31.12.1995) = N. 100.175 (DI CUI N. 59.063 MOTIVI UMANITARI E ASILO, N. 4.516 TURISMO, N. 36.596 LAVORO SUBORDINATO O ALTRI MOTIVI)

RC/ic

fic-dati

pag. 2

XII LEGISLATURA - PRIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1996

ALLEGATO 10.



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI  
Divisione Profughi

EMERGENZA PROFUGHI EX - JUGOSLAVIA  
Accoglienze curate dal o per conto del Ministero dell'Interno.  
Situazione al 31/12/95

PROVINCIA	LOCALITA'	CENTRO	RICETT.	PRES.	DISP.
ANCONA	ARCEVIA	STRUTT. ALBERGH.	115	115	0
BELLUNO	PIEVE DI CADORE	CASERMA BUFFA	80	68	12
BOLZANO	MALLES VENOSTA	CASERMA WACKERNELL	210	172	38
BOLZANO	VIPITENO	CASERMA PSARO-GNUTTI	90	86	4
FORLI'	SAN MAURO PASCOLI	CASERMA LA CAGNONA	140	128	12
RAVENNA	RAVENNA	EX SCUOLA FILETTO	25	25	0
RAVENNA	RAVENNA	SCUOLA DRAGO MAZZINI	100	99	1
RAVENNA	RAVENNA	CENTRO COCCOLIA	30	30	0
TRENTO	STRIGNO	CASERMA DEGOL	170	160	10
UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	CASERMA MONTE PASUBIO	250	238	12
UDINE	PURGESSIMO	CASERMA VESCOVO	150	114	36
UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	CENTRO FORM. PROF.	200	142	58
VENEZIA	JESOLO	CENTRO C.R.I.	300	271	29
VENEZIA	S. MICHELE AL TAGLIAMENTO	COLONIA PIO XII / C.I.F.	140	101	39
T O T A L E			2000	1749	251

## Ulteriori strutture

UDINE	CAVAZZO CARNICO	CASERMA BERNARDINI	70	0	C
UDINE	PONTEBBA	CASERMA FANTINA	80	0	C
UDINE	PARTEOLE	CASERMA JESI	150	0	C
GORIZIA	S. LORENZO ISONTINO	CASERMA COLINELLI	150	0	C
T O T A L E			450	0	C

ALLEGATO 11.



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI  
 Servizio interventi di Assistenza Sociale  
 Divisione Assistenza ai Profughi

EMERGENZA PROFUGHI EX - JUGOSLAVIA  
 Accoglienze curate dal o per conto del Ministero dell'Interno. Suddivisione per etnie

Situazione aggiornata al 31/12/95

PROVINCIA                      CENTRO                      PRESENZE-ED ETNIE

ANCONA	ARCEVIA	110 5 ----- 115	Bosniaci Altre
BELLUNO	PIEVE CADORE	48 15 5 ----- 68	Bosniaci Croati Serbi
BOLZANO	MALLES VENOSTA VIPITENO	200 31 20 7 ----- 258	Bosniaci Croati Serbi Altre
FORLI'	SAN MAURO PASCOLI	128 ----- 128	Bosniaci
RAVENNA	RAVENNA DRAGO MAZZINI CENTRO COCCOLIA	135 19 ----- 154	Bosniaci Altre



# Ministero dell'Interno

PROVINCIA	CENTRO	PRESENZE-ED ETNIE	
TRENTO	STRIGNO	150 10 ----- 160	Bosniaci Croati
UDINE	CERVIGNANO PURGESSIMO LIGNANO SABBIAADORO	369 40 59 16 10 ----- 494	Bosniaci Serbi Croati Kosoviani Altre
VENEZIA	JESOLO S. MICHELE AL TAGL.	214 24 85 28 21 ----- 372	Bosniaci Croati Kosoviani Serbi Altre
<u>TOTALE ETNIE</u>		1363 --> Bosniaci 139 --> Croati 93 --> Serbi 101 --> Kosoviani 60 --> Altre etnie *	
		----- 1749	

NOTA: Nella voce "altre etnie" sono ricompresi cittadini provenienti dalla Macedonia, dal Montenegro e dalla nonchè quelli di etnia mista (croato-bosniaci, serbo-bosniaci e serbo-croati)





*Ministero dell'Interno*  
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI  
Divisione Assistenza ai Profughi

SPESE SOSTENUTE PER L'ASSISTENZA AGLI SFOLLATI PROVENIENTI DALLE AREE DELLA EX-JUGOSLAVIA DALL'INIZIO DELL'EMERGENZA (OTTOBRE 1991) AL 31.12.1995

A) <i>Con fondi prelevati da ordinanze della Protezione Civile prima dell'entrata in vigore della legge 390/1992</i>	£.	7.470.000.000
<b>B) ANNO 1992</b>		
<i>Con fondi ordinari di cui alla legge 390/1992</i>	£.	11.700.000.000
<b>C) ANNO 1993</b>		
<i>Con fondi ordinari di cui alla legge 390/1992</i>	£.	27.943.000.000
<b>D) ANNO 1994</b>		
<i>Con fondi ordinari di cui alla legge 390/1992</i>	£.	11.230.900.000
<i>Con fondi ordinari di cui alla legge di rifinanziamento n.465/1994</i>	£.	30.000.000.000
<i>Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.9.1994 (emergenza Rom ex jugoslavi)</i>	£.	5.000.000.000
<b>E) ANNO 1995</b>		
<i>Con fondi ordinari di cui alla legge di rifinanziamento n.465/1994</i>	£.	33.000.000.000
<b><u>TOTALE STANZIAMENTI</u></b>	£.	126.343.900.000

ALLEGATO 13.



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI

Servizio Interventi di Assistenza Sociale

## RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

Si riportano i dati relativi alle richieste di asilo suddivise per anni:

ANNO	ESAMINATI	RICONOSCIUTI	NON RICONOSCIUTI
1990	3.378	1.010	2.368
1991	23.790	1.201	22.589
1992	2.549	150	2.399
1993	1.562	164	1.398
1994	1.811	300	1.511
1995	1.458	246	1.212
<b>TOTALE</b>	<b>34.548</b>	<b>3.071</b>	<b>31.477</b>

ALLEGATO 14.

\* \* \* CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO INTERNO \* \* \*

----- \* \* \* 0 \* \* \* -----

STRANIERI SOGGIORNANTI IN ITALIA AL 31/12/95

SITUAZIONE DEGLI STRANIERI PER MOTIVO DI SOGGIORNO AL. 31.12.95

ATTESA ADOZIONE.....	9282
PER AFFARI.....	4812
ATTESA AFFIDAMENTO.....	966
ASILO POLITICO.....	3634
RICHIESTA DI ASILO.....	6718
COMMERCIO E/O ATTIVITA' LAVORATIVA (AUTONOMA).....	33045
ATTESA PERFEZ.LAVORO AUTONOMO-PROFESSIONALE.....	5386
DETTENZIONE (VECCHIE SITUAZIONI).....	9
ATTESA EMIGRAZIONE.....	486
MOTIVI DI FAMIGLIA.....	174993
MOTIVI GIUDIZIARI.....	5567
MOTIVI DI LAVORO (SUBORDINATO).....	347068
ATTESA PERFEZIONAMENTO PRATICA LAVORATIVA.....	7245
ISCRIZIONE LISTE COLLOCAMENTO.....	108373
MARINAI ATTESA IMBARCO (VECCHIE SITUAZIONI).....	25
PER MISSIONE.....	2088
MOTIVI NON SPECIFICATI (VECCHIE SITUAZIONI).....	6749
MOTIVI RELIGIOSI.....	57485
RESIDENZA ELETTIVA.....	44018
MOTIVI DI SALUTE.....	3160
MOTIVI STRAORD. CON POSSIBILITA' DI LAVORO.....	55684
MOTIVI STRAORDINARI.....	4245
MOTIVI DI STUDIO.....	61831
TURISMO.....	48550
TOTALE .....	991419

## \* \* \* CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO INTERNO \* \* \*

----- \* \* \* 0 \* \* \* -----

EXTRACOMUNITARI SOGGIORNANTI IN ITALIA AL 31/12/95

SITUAZIONE DEGLI STRANIERI PER MOTIVO DI SOGGIORNO AL. 31.12.95

ATTESA ADOZIONE.....	9272
PER AFFARI.....	4793
ATTESA AFFIDAMENTO.....	954
ASILO POLITICO.....	3631
RICHIEDA DI ASILO.....	6717
COMMERCIO E/O ATTIVITA' LAVORATIVA (AUTONOMA).....	23204
ATTESA PERFEZ.LAVORO AUTONOMO-PROFESSIONALE.....	4914
DETTENZIONE (VECCHIE SITUAZIONI).....	7
ATTESA EMIGRAZIONE.....	486
MOTIVI DI FAMIGLIA.....	144279
MOTIVI GIUDIZIARI.....	5519
MOTIVI DI LAVORO (SUBORDINATO).....	294836
ATTESA PERFEZIONAMENTO PRATICA LAVORATIVA.....	6104
ISCRIZIONE LISTE COLLOCAMENTO.....	102776
MARINAI ATTESA IMBARCO (VECCHIE SITUAZIONI).....	25
PER MISSIONE.....	2024
MOTIVI NON SPECIFICATI (VECCHIE SITUAZIONI).....	6387
MOTIVI RELIGIOSI.....	43167
RESIDENZA ELETTIVA.....	20779
MOTIVI DI SALUTE.....	2797
MOTIVI STRAORD. CON POSSIBILITA' DI LAVORO.....	55675
MOTIVI STRAORDINARI.....	4244
MOTIVI DI STUDIO.....	43298
TURISMO.....	41528
TOTALE .....	827416

\* \* \* CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO INTERNO \* \* \*

----- \* \* \* 0 \* \* \* -----

COMUNITARI SOGGIORNANTI IN ITALIA AL 31/12/95

SITUAZIONE DEGLI STRANIERI PER MOTIVO DI SOGGIORNO AL. 31.12.95

ATTESA ADOZIONE.....	10
PER AFFARI.....	19
ATTESA AFFIDAMENTO.....	12
ASILO POLITICO.....	3
RICHIESTA DI ASILO.....	1
COMMERCIO E/O ATTIVITA' LAVORATIVA (AUTONOMA).....	9841
ATTESA PERFEZ.LAVORO AUTONOMO-PROFESSIONALE.....	472
DETTENZIONE (VECCHIE SITUAZIONI).....	2
ATTESA EMIGRAZIONE.....	0
MOTIVI DI FAMIGLIA.....	30714
MOTIVI GIUDIZIARI.....	48
MOTIVI DI LAVORO (SUBORDINATO).....	52232
ATTESA PERFEZIONAMENTO PRATICA LAVORATIVA.....	1141
ISCRIZIONE LISTE COLLOCAMENTO.....	5597
MARINAI ATTESA IMBARCO (VECCHIE SITUAZIONI).....	0
PER MISSIONE.....	64
MOTIVI NON SPECIFICATI (VECCHIE SITUAZIONI).....	362
MOTIVI RELIGIOSI.....	14318
RESIDENZA ELETTIVA.....	23239
MOTIVI DI SALUTE.....	363
MOTIVI STRAORD. CON POSSIBILITA' DI LAVORO.....	9
MOTIVI STRAORDINARI.....	1
MOTIVI DI STUDIO.....	18533
TURISMO.....	7022
TOTALE .....	164003

XII LEGISLATURA - PRIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1996

CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO INTERNO  
 EXTRACOMUNITARI SOGGIORNANTI IN ITALIA AL 31/12/95

LOMBARDIA	191920	TRENTINO-ALTO ADIGE	18889
PIEMONTE	62988	BERGAMO	10433
BRESCIA	15472	VENETO	66179
ALESSAN.	4321	CONO	9877
ASTI	1810	CREMONA	3129
CUNEO	4946	MANTOVA	4335
NOVARA	4249	MILANO	134461
TORINO	24261	PAVIA	4037
VERCELLI	3423	SONDRIO	1066
VARESE	9550	FERRARA	1828
LIGURIA	15942	MODENA	11514
GENOVA	9660	LA SPEZ.	1989
IMPERIA	2047	SAVONA	2226
TOSCANA	51939	AREZZO	3388
FIRENZE	27208	FIRENZE	27208
GROSSETO	2348	GROSSETO	2348
LIVORNO	3785	LIVORNO	3785
LUCCA	3341	LUCCA	3341
MASSA C.	2447	MASSA C.	2447
PISA	6118	PISA	6118
PISTOIA	3207	PISTOIA	3207
SIENA	4077	SIENA	4077
LAZIO	172048	FROSIN.	2778
ROMA	168181	LATINA	4969
VITERBO	3870	RIETI	2350
ABRUZZO	16177	CHIETI	2149
L'ABRUZZO	16177	L'ABRUZZO	16177
PESCARA	2327	PESCARA	2327
TERAMO	3186	TERAMO	3186
VITERBO	3870	VITERBO	3870
CAMPANIA	42852	AVELLINO	1012
BENEV.	680	BENEV.	680
CASERTA	7310	CASERTA	7310
NAPOLI	30778	NAPOLI	30778
SALERNO	3124	SALERNO	3124
MOLISE	1028	POTENZA	791
BASILICATA	1239	MATERA	848
PUGLIA	17324	POTENZA	791
BARI	6315	BARI	6315
BRINDISI	4673	BRINDISI	4673
FOGGIA	2657	FOGGIA	2657
LECCE	2437	LECCE	2437
TARANTO	1342	TARANTO	1342
CALABRIA	10250	CATANZ.	4400
CATANZ.	4400	CATANZ.	4400
COSENZA	1933	COSENZA	1933
REGGIO C.	3917	REGGIO C.	3917
SICILIA	50082	AGRIGEN.	2093
AGRIGEN.	2093	PALERMO	18032
CALTAN.	1078	CALTAN.	1078
CATANIA	13376	CATANIA	13376
ENNA	368	ENNA	368
MESSINA	5352	MESSINA	5352
TRAPANI	4708	TRAPANI	4708
ITALIA SETTENTRIONALE	622836	ITALIA SETTENTRIONALE	622836
CENTRALE	275242	CENTRALE	275242
MERIDIONALE	129358	MERIDIONALE	129358
TOTALE GENERALE	827416	TOTALE GENERALE	827416

XII LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1996

CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO INTERNO  
COMUNITARI SOGGIORNANTI IN ITALIA AL 31/12/95

LOMBARDIA..... 3746		TRENTINO-ALTO ADIGE..... 8043		VENETO..... 8310	
PIEMONTE..... 8892	BERGAMO..... 1366	BRESCIA..... 1850	BOLZANO..... 7090	BELLUNO..... 262	FRIULI-VENEZIA GIULIA..... 1856
VALLE D'AOSTA..... 714	ALESSAN..... 683	COMO..... 2365	TRENTO..... 1783	PADOVA..... 1682	ROVIGO..... 97
AOSTA..... 714	ASTI..... 242	CREMONA..... 376	MANTOVA..... 284	TREVISO..... 1143	GORIZIA..... 659
	CUNEO..... 740	MILANO..... 25866	EMILIA-ROMAGNA..... 10179	VENEZIA..... 729	PORDEN..... 872
	NOVARA..... 1067	PAVIA..... 2719	BOLOGNA..... 3233	VERONA..... 2606	TRIESTE..... 1288
	TORINO..... 5613	SONDRIO..... 252	FERRARA..... 568	VICENZA..... 1791	UDINE..... 968
	VERCELLI..... 547	VARESE..... 2876	FORLI'..... 2060	MODENA..... 1856	PARMA..... 951
	LIGURIA..... 6463	LA SPEZ..... 549	PIACENZA..... 406	RAVENNA..... 556	REGGIO E..... 608
GENOVA..... 2633	IMPERIA..... 2781	SAVONA..... 700	UMBRIA..... 6769	MARCHE..... 2224	PERUGIA..... 6416
	TOSCANA..... 12496	AREZZO..... 692	PIEMONTE..... 8892	ANCONA..... 819	TERNI..... 353
	PIRENE..... 5536	GROSSETO..... 809	LIVORNO..... 1006	ASCOLI P..... 414	MACERATA..... 375
	LIVORNO..... 1006	LUCCA..... 880	MASSA C..... 536	PESARO..... 618	PESARO..... 618
	LUCCA..... 880	PISA..... 1279	PISTOIA..... 462	SIENA..... 1098	SIENA..... 1098
	SIENA..... 1098	LAZIO..... 36301	ABRUZZO..... 2621	ABRUZZO..... 2621	ABRUZZO..... 2621
		FROSIN..... 676	CIETI..... 498	L'ARUNTA..... 981	PESCARA..... 399
		LATINA..... 687	L'ARUNTA..... 981	PESCARA..... 399	TERAMO..... 543
		RIETI..... 247	ROMA..... 36209	VITERBO..... 634	VITERBO..... 634
		SARDEGNA..... 2046	CAMPANIA..... 4641	MOLISE..... 121	MOLISE..... 121
		CAGLIARI..... 912	AVELLINO..... 273	BENEV..... 76	CAMP. OB..... 81
		NUORO..... 198	CASERTA..... 329	ISERNIA..... 60	ISERNIA..... 60
		ORISTANO..... 85	NAPOLI..... 3539	SALERNO..... 604	SALERNO..... 604
		SASSARI..... 848	BASILICATA..... 193	PUGLIA..... 2662	PUGLIA..... 2662
			MATERA..... 89	POTENZA..... 104	BARI..... 1135
			POTENZA..... 104	BRIENZOISI..... 366	FOGGIA..... 192
				LECCE..... 594	TARANTO..... 375
		CALABRIA..... 1177	CATANZ..... 549	COSENZA..... 333	REGGIO C..... 295
		SICILIA..... 5836	AGRIGEN..... 158	PALERMO..... 2313	AGRIGEN..... 158
		AGRIGEN..... 158	CALTAN..... 122	RAGUSA..... 96	CALTAN..... 122
		CALTAN..... 122	CATANIA..... 1532	SIRACUSA..... 708	CATANIA..... 1532
		CATANIA..... 1532	ENNA..... 91	TRAPANZ..... 225	ENNA..... 91
		ENNA..... 91	MESSINA..... 991	MESSINA..... 991	MESSINA..... 991
			ITALIA SETTENTRIONALE..... 84919	CENTRALE..... 62332	MERIDIONALE..... 16752
			TOTALE GENERALE..... 164003		

ALLEGATO 15.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

\*\*\*\*\*

## APPUNTO

Dati relativi alle istanze di regolarizzazione presentate nel periodo tra il 19.11.1995 ed il 28.01.1996.  
(N.B. mancano ancora i dati di 14 questure<sup>1</sup>).

- n. 4.964 istanze di regolarizzazione per ricongiungimento familiare;
  
- n. 68.754 istanze di regolarizzazione per motivi di lavoro;
  
- n. 73.718 istanze in totale.

Roma, 30 gennaio 1996

*Sen*



ALLEGATO 16.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

\*\*\*\*\*

## A P P U N T O

Situazione relativa a provvedimenti di espulsione  
adottati dal 19.11.1995 al 28.01 1996.

(N.B. mancano ancora i dati di 38 questure).

- n.18 espulsioni ai sensi dell'art.7 comma 1;
- n.31 proposte di misure di prevenzione ai sensi dell'art.7 bis, di cui  
12 accolte;
- n.131 espulsioni ai sensi dell'art.7 ter;
- n.1755 espulsioni ai sensi dell'art.7 quinquies;
- n.424 posizioni con obbligo della firma ai sensi dell'art.7 sexies  
comma 6.

Roma, 30.01.1996



XII LEGISLATURA - PRIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1996

CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO INTERNO  
 COMUNITARI INTRATI ALL'ESPULSIONE INTI ESPULI NELL'ANNO 1996

CENTRO		DATI MINISTERO INTERNO	
COMUNITARI INTRATI ALL'ESPULSIONE		INTI ESPULI NELL'ANNO 1996	
LOMBARDIA	29	TRENTINO-ALTO ADIGE	1
PIEMONTE	20	VENETO	22
BRESCIA	1	BELLUNO	1
ALESSAN.	2	BOLZANO	1
VALLE D'AOSTA	6	TRENTO	1
ASTI	6	EMILIA-ROMAGNA	32
CUNEO	3	BOLOGNA	8
AOSTA	9	FERRARA	5
VERCELLI	6	MODENA	5
MANTOVA	2	PARMA	1
NOVARA	3	PIACENZA	6
TORINO	9	RAVENNA	6
VERCELLI	6	REGGIO E	1
VARESE	6	MODENA	5
LIGURIA	16	LA SPEZ.	6
GENOVA	1	SAVONA	2
IMPERIA	9	TOSCANA	26
AREZZO	1	AREZZO	1
FIRENZE	6	FIRENZE	6
GROSSETO	7	GROSSETO	7
LIVORNO	7	LIVORNO	7
LUCCA	8	LUCCA	8
MASSA C.	2	MASSA C.	2
PISA	2	PISA	2
PISTOIA	2	PISTOIA	2
SIENA	2	SIENA	2
LAZIO	58	LAZIO	58
FROSIN.	2	FROSIN.	2
LATINA	5	LATINA	5
RIETI	24	RIETI	24
ROMA	4	ROMA	4
VITERBO	4	VITERBO	4
CAMPANIA	10	CAMPANIA	10
AVELLINO	2	AVELLINO	2
BENEV.	2	BENEV.	2
CASERTA	8	CASERTA	8
NAPOLI	2	NAPOLI	2
SALERNO	2	SALERNO	2
MOLISE	2	MOLISE	2
CAMPAN.	2	CAMPAN.	2
ISERANIA	2	ISERANIA	2
BASILICATA	4	BASILICATA	4
PUGLIA	4	PUGLIA	4
MATERA	2	MATERA	2
POTENZA	2	POTENZA	2
BARI	1	BARI	1
BRINDISI	1	BRINDISI	1
FOGGIA	3	FOGGIA	3
LECCE	3	LECCE	3
TARANTO	2	TARANTO	2
CALABRIA	5	CALABRIA	5
CATANZ.	1	CATANZ.	1
COSENZA	2	COSENZA	2
REGGIO C.	2	REGGIO C.	2
SICILIA	22	SICILIA	22
AGRIGEN.	7	AGRIGEN.	7
CALTAN.	5	CALTAN.	5
CATANIA	1	CATANIA	1
ENNA	1	ENNA	1
MESSINA	1	MESSINA	1
PALERMO	7	PALERMO	7
RAGUSA	8	RAGUSA	8
SIRACUSA	1	SIRACUSA	1
TRAPANI	1	TRAPANI	1
ITALIA SETTENTRIONALE	129	ITALIA SETTENTRIONALE	129
CENTRALE	78	CENTRALE	78
MERIDIONALE	48	MERIDIONALE	48
TOTALE GENERALE	255	TOTALE GENERALE	255

XII LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1996

CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO INTERNO  
 EXTRACOMPUNTARI SEGNALATI PER ESPULSIONE "SEGN ESPUL" NELL'ANNO 1995

*****	
LOMBARDIA.....	566
PIEMONTE.....	316
VALLE D'AOSTA.....	15
AOSTA	15
*****	
BERGAMO	89
BRESCIA	50
ALESSAN.	51
ASTI	27
CUNEO	49
NOVARA	40
TORINO	119
VERCELLI	30
VARESE	7
*****	
LIIGURIA.....	251
GENOVA	169
IMPERIA	62
*****	
LA SPEZ.	12
SAVONA	8
*****	
TOSCANA.....	429
AREZZO	40
PIRENZE	100
GROSSETO	33
LIVORNO	95
LUCCA	25
MASSA C.	16
PISA	32
PISTOIA	52
SIENA	38
*****	
LAZIO.....	806
FROSIN.	98
LATINA	47
RIETI	85
ROMA	460
VITERBO	114
*****	
SARDEGNA.....	99
CAGLIARI	48
NUORO	25
ORISTANO	4
SASSARI	26
*****	
LAZIO.....	806
ABRUZZI.....	216
CHIETI	53
L'ABRUZZA	45
PESCARA	42
TERAMO	60
VITERBO	114
*****	
CAMPANIA.....	140
AVELLINO	2
BENEV.	29
CASERTA	2
NAPOLI	74
SALERNO	33
*****	
MOLISE.....	59
CAMPOB.	49
ISERANIA	10
*****	
BASILICATA.....	61
MATERA	34
POTENZA	7
*****	
BASILICATA.....	61
PUGLIA.....	861
BARI	370
BRINDISI	10
FOGGIA	108
LECCE	139
TARANTO	234
*****	
GALABRIA.....	66
CATANZ.	17
COSENZA	2
REGGIO C.	25
*****	
SICILIA.....	315
AGRIGEN.	38
CALTAN.	5
CATANIA	65
ENNA	5
MESSINA	32
PALERMO	89
RAGUSA	12
SIRACUSA	27
TRAPANI	62
*****	
ALTO ADIGE.....	102
TRENTINO.....	88
TRENTO	60
BOLZANO	62
BELLUNO	19
PADOVA	58
ROVIGO	17
TREVISO	53
EMILIA-ROMAGNA.....	577
BOLOGNA	151
FERRARA	46
FORLI'	70
MOGENA	27
PARMA	69
PIACENZA	48
RAVENNA	67
REGGIO E.	119
*****	
UMBRIA.....	161
PERUGIA	91
TERNI	70
ANCONA	349
ASCOLI P.	39
MACERATA	39
PESARO	79
*****	
FRIULI-VENEZIA GIULIA.....	1578
UDINE	152
TRIESTE	1165
PORDEN.	37
VERONA	63
VICENZA	106
GOZZIA	224
*****	
ITALIA SETTENTRIONALE....	3738
CENTRALE.....	2177
MERIDIONALE.....	1802
TOTALE GENERALE.....	7617

